

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1143

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

02/06/2024 - 06:56

Indice

1. DDL S. 1143 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1143	4
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024	22
1.3.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	30
1.3.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 16 (ant.) del 23/05/2024	31
1.3.2.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 29/05/2024	37
1.4. Trattazione in consultiva	58
1.4.1. Sedute	59
1.4.2. Resoconti sommari	60
1.4.2.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	61
1.4.2.1.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 164 (pom.) del 28/05/2024	62
1.4.2.1.2. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 165 (ant.) del 29/05/2024	67
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	77
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024	78
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024	88
1.4.2.3. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	253
1.4.2.3.1. 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 135 (pom.) del 29/05/2024	254
1.4.2.4. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	262
1.4.2.4.1. 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/05/2024	263

1. DDL S. 1143 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1143

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1143

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)**

(v. stampato Camera n. 1717)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 maggio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 maggio 2024

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, DI RESILIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEL SETTORE FINANZIARIO, DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NONCHÉ DI CONTRATTI PUBBLICI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI IMPIEGATI IN UN CONTESTO CONNESSO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI STRATEGICI

Art. 1.

(Obblighi di notifica di incidenti)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con le modalità e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresì comprese le rispettive società *in house* che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a seguito delle evidenze comunque ottenute, qualunque incidente riconducibile a una delle tipologie individuate nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano, entro settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la notifica completa di tutti gli elementi informativi disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono effettuate

tramite le apposite procedure disponibili nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti, per le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le società *in house* che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al presente comma ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 effettuino notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica all'interessato che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e può disporre, nei dodici mesi successivi all'accertamento del ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento della resilienza agli stessi, direttamente indicati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ovvero previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima Agenzia. Le modalità di tali ispezioni sono disciplinate con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco di cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica altresì, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i funzionari e i dirigenti responsabili.

7. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni, anche penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 2.

(Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi

risolutivi indicati dalla stessa Agenzia.

2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la relativa notifica entro settantadue ore »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di dati relativi a incidenti informatici)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n-bis*) è inserita la seguente:

« *n-ter*) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a ciò siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo può essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o più operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonché di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Qualora i servizi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n*) e *n-bis*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, i predetti servizi, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, ove

istituita.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può disporre il differimento degli obblighi informativi cui è in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonché il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n*) e *n-bis*), del medesimo decreto-legge.

Art. 7.

(Composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Ministro degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale »;

b) le parole: « dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca ».

Art. 8.

(Rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni e referente per la cybersicurezza)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuano, ove non sia già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che provvede:

a) allo sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni;

b) alla produzione e all'aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico;

c) alla produzione e all'aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione;

d) alla produzione e all'aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione;

e) alla pianificazione e all'attuazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere *b*) e *d*);

f) alla pianificazione e all'attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) al monitoraggio e alla valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza.

2. Presso le strutture di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il referente per la cybersicurezza svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione. A tale fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. La struttura e il referente di cui ai commi 1 e 2 possono essere individuati, rispettivamente, nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. I compiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può individuare modalità e processi di coordinamento e di collaborazione tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e tra i referenti per la cybersicurezza di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di facilitare la resilienza delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ai quali continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalle disposizioni di cui alla richiamata disciplina;

b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato e agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 9.

(Rafforzamento delle misure di sicurezza dei dati attraverso la crittografia)

1. Le strutture di cui all'articolo 8 della presente legge nonché quelle che svolgono analoghe funzioni per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, verificano che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica in uso, che utilizzano soluzioni crittografiche, rispettino le linee guida sulla crittografia nonché quelle sulla conservazione delle *password* adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali e non comportino vulnerabilità note, atte a rendere disponibili e intellegibili a terzi i dati cifrati.

Art. 10.

(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di crittografia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *m-bis*) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera *b*), allo sviluppo e alla diffusione di *standard*, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonché all'organizzazione e alla gestione di attività di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia *blockchain*, come strumento di cybersicurezza.

L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresì la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali nonché la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, è istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento è disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con riferimento alle informazioni e alle attività previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 124 del 2007, nonché le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge ».

Art. 11.

(Procedimento amministrativo sanzionatorio per l'accertamento e la contestazione delle violazioni in

materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia è definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalità per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-ter. I dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di due anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possono essere assunti né assumere incarichi presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale cessato dal servizio presso l'Agenzia secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente articolo relative al collocamento a riposo d'ufficio, al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia, alla cessazione a domanda per inabilità o alla dispensa dal servizio per motivi di salute. I percorsi formativi di specializzazione di cui al presente comma sono individuati con determinazione del direttore generale dell'Agenzia, tenendo conto della particolare qualità dell'offerta formativa, dei costi, della durata e del livello di specializzazione che consegue alla frequenza dei suddetti percorsi ».

2. Fino al 31 dicembre 2026, per il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il requisito di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio all'Area manageriale e alte professionalità è fissato in tre anni.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza)

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del DIS e di direttore e di vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ovvero hanno svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale non possono, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, nei tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, svolgere attività lavorativa, professionale o di consulenza né ricoprire cariche presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani a cui si applica il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. L'autorizzazione è concessa tenendo conto delle esigenze di protezione e di tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico e della necessità di evitare comunque pregiudizi per la sicurezza nazionale.

2. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

non può, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio presso il DIS, l'AISE e l'AISI, svolgere attività lavorativa, professionale o di consulenza né ricoprire cariche presso enti o privati titolari di licenza ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa.

3. Il personale appartenente al ruolo unico previsto dall'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che abbia partecipato, nell'interesse e a spese del DIS, dell'AISE o dell'AISI, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non può essere assunto né assumere incarichi presso soggetti privati per svolgere le medesime mansioni per le quali ha beneficiato delle suddette attività formative.

4. I contratti stipulati e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti le procedure di autorizzazione per i casi di cui al comma 1, gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti, i casi in cui non si applicano i divieti di cui ai commi 2 e 3 e le modalità di individuazione dei percorsi formativi che determinano il divieto di cui al comma 3.

Art. 14.

(Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e disposizioni di raccordo con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tengono in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente comma tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione. Ai fini del presente articolo, si intende per « elementi essenziali di cybersicurezza » l'insieme di criteri e regole tecniche la conformità ai quali, da parte di beni e servizi informatici da acquisire, garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela di cui al primo periodo.

2. Nei casi individuati ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza:

a) possono esercitare la facoltà di cui agli articoli 107, comma 2, e 108, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che l'offerta non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al comma 1;

b) tengono sempre in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui al comma 1 nella valutazione dell'elemento qualitativo, ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione;

c) nel caso in cui sia utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del

codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, inseriscono gli elementi di cybersicurezza di cui al comma 1 del presente articolo tra i requisiti minimi dell'offerta;

d) nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del migliore rapporto qualità/prezzo, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento;

e) prevedono criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti alla NATO o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al comma 1 tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersicurezza.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti privati non compresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inseriti nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 105 del 2019 per i casi ivi previsti di approvvigionamento di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* destinati ad essere impiegati nelle reti e nei sistemi informativi nonché per l'espletamento dei servizi informatici di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

1) definendo presidi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

2) tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;

3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera ».

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI REATI INFORMATICI
NONCHÉ IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CASO DI ATTACCHI
A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI E DI SICUREZZA DELLE BANCHE DI DATI IN
USO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 16.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, dopo la parola: « 635-quinquies, » sono inserite le seguenti: « 640, secondo comma, numero 2-ter), »;

b) all'articolo 615-ter:

l) al secondo comma:

1.1) all'alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a dieci anni »;

1.2) al numero 2), dopo la parola: « usa » sono inserite le seguenti: « minaccia o »;

1.3) al numero 3), dopo le parole: « ovvero la distruzione o il danneggiamento » sono inserite le seguenti: « ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare »;

2) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni e da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni »;

c) all'articolo 615-*quater*:

l) al primo comma, la parola: « profitto » è sostituita dalla seguente: « vantaggio »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1) »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma »;

d) l'articolo 615-*quinquies* è abrogato;

e) all'articolo 617-*bis*:

l) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1) »;

2) al secondo comma, le parole da: « ovvero da un pubblico ufficiale » fino alla fine del comma sono soppresse;

f) all'articolo 617-*quater*, quarto comma:

l) all'alinea, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci anni »;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma »;

3) al numero 2), le parole: « da un pubblico ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale » e la parola: « ovvero » è sostituita dalle seguenti: « o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o »;

4) il numero 3) è abrogato;

g) all'articolo 617-*quinquies*:

l) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni »;

h) all'articolo 617-*sexies*, secondo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

i) nella rubrica del capo III-*bis* del titolo dodicesimo del libro secondo, le parole: « sulla procedibilità » sono soppresse;

l) nel capo III-*bis* del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-*ter* è aggiunto il seguente:

« Art. 623-*quater*. - (*Circostanze attenuanti*) - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma »;

m) all'articolo 629:

1) al secondo comma, le parole: « nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nel terzo comma dell'articolo 628 »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità »;

n) all'articolo 635-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato »;

o) all'articolo 635-*ter*:

1) al primo comma, le parole: « utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni »;

2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) »;

3) nella rubrica, le parole: « utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o di interesse pubblico »;

p) all'articolo 635-*quater*:

1) al primo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato »;

q) dopo l'articolo 635-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 635-*quater*.1. - (*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*) - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma »;

r) l'articolo 635-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« Art. 635-*quinquies*. - (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) »;

s) nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 639-*ter*. - (*Circostanze attenuanti*) - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-*ter*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma »;

t) all'articolo 640:

l) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione »;

2) al terzo comma, le parole: « capoverso precedente » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) »;

u) all'articolo 640-*quater*, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1 e 2-ter) ».

Art. 17.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quinquies*:

l) la parola: « 615-*quinquies*, » è soppressa;

2) dopo la parola: « 635-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 635-*quater*.1, 635-*quinquies*, »;

3) dopo le parole: « del codice penale, » sono inserite le seguenti: « o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, »;

b) all'articolo 406, comma 5-*bis*, le parole: « numeri 4 e 7-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 4), 7-*bis*) e 7-*ter*) »;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico ».

Art. 18.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

c) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, dopo le parole: « 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

Art. 19.

(Modifica al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno

dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale ».

Art. 20.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « da cento a cinquecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da duecento a settecento quote »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote »;

c) al comma 2, la parola: « 615-*quinquies* » è sostituita dalla seguente: « 635-*quater*.1 » e le parole: « sino a trecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « sino a quattrocento quote »;

d) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-*bis* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni ».

Art. 21.

(*Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6*)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: « 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « o all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

Art. 22.

(*Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109*)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale »;

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-*bis*), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-*bis* del presente articolo.

4-*bis*.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-*bis*.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione all'Agenzia e assicura, altresì, il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *n)* e *n-bis)*, e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini.

4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio ».

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311)

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle ispezioni è verificato altresì il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari »;

b) al terzo comma, le parole: « degli stessi nonché » sono sostituite dalle seguenti: « degli stessi, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari ».

Art. 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva illustrato una proposta di parere e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di parere alternativo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà quindi conto di una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), volta a recepire alcuni rilievi formulati nel dibattito.

Nel dettaglio, rispetto alla proposta originaria formulata nella seduta del 15 maggio risulta espunto, nelle premesse, l'auspicio a valutare l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile, in quanto, considerata la necessità di approfondire la materia, appare prematuro fornire degli indirizzi al Governo.

Relativamente alle osservazioni formulate, le eventuali soluzioni conciliative che potrebbero essere adottate nelle separazioni devono però escludere i casi in cui vi siano denunce di abusi familiari o condotte di violenza domestica. Inoltre, sempre nei casi di separazione, relativamente al deposito delle copie delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità economiche si invita il governo a valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo di produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni con quello di produrre documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente, degli ultimi tre anni.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) nel riassumere i contenuti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta molto eterogeneo. Il tempo a disposizione della Commissione per l'esame è stato eccessivamente ristretto, e non ha consentito di approfondire debitamente tutte le tematiche contenute nell'articolato presentato dal Governo che spaziano dal diritto di famiglia alla procedura esecutiva.

Numerosi sono infatti gli aspetti che meriterebbero un maggiore approfondimento. Con riferimento al

diritto di famiglia, lo schema di decreto impone margini temporali troppo ristretti per la produzione della documentazione nelle separazioni e una *discovery* anticipata che potrebbe precludere la possibilità di pervenire ad una separazione consensuale. Anche l'imposizione di un brevissimo lasso temporale tra la pronuncia di separazione e la successiva sentenza di divorzio osta, nei fatti, a un'eventuale riconciliazione tra le parti. Infine, relativamente alla produzione della documentazione di natura economica, sarebbe più opportuno avere riguardo alla giacenza media annuale in luogo degli estratti conto.

Lo schema di decreto, inoltre, sembra non valorizzare la tradizionale attività di udienza, ponendo eccessiva enfasi su quella cartolare, riducendo così gli spazi di interazione tra gli avvocati delle parti e precludendo, di fatto, la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria delle liti.

Allo stesso modo, appare trattata in maniera superficiale anche la procedura esecutiva, con la previsione di tempistiche troppo brevi che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto i privati cittadini, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che lo schema di decreto all'esame della Commissione coinvolge tutti i procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile. L'esigenza da più parti sottolineata è quella di una revisione dell'attuale codice di rito, attraverso l'individuazione di chiari principi guida. Ricorda altresì che resta aperta la possibilità per il Governo di intervenire con ulteriori provvedimenti correttivi.

Con riferimento alle tematiche relative al diritto di famiglia, ribadisce come nella proposta di parere siano indicate alcune soluzioni che, anche a seguito di una interlocuzione con il Governo, ritiene possano essere utili per risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del diritto. In proposito rileva che il principio indicato nella legge delega n. 206 del 2021 in relazione al diritto di famiglia intende fare in modo che nella prima udienza siano già chiari sia il *thema decidendum* che il *thema probandum*; probabilmente il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dare attuazione a tale principio, ha limitato alcuni spazi processuali in cui le parti in passato potevano trovare una mediazione delle diverse posizioni e conseguentemente concordare su una conciliazione.

Relativamente al tema della cartolarizzazione delle udienze, osserva inoltre che lo strumento si rivela comunque utile per velocizzare molte procedure di natura eminentemente formale, rendendo senz'altro più snella l'attività processuale pur in presenza di un principio cardine irrinunciabile come quello dell'oralità.

Conclude osservando che la materia dell'esecuzione civile è stata soggetta a numerosi interventi di riforma nel corso del tempo, stante la peculiarità della materia stessa.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole e a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, osserva che la scelta di ricorrere o meno all'istituto della cartolarizzazione delle udienze dovrebbe essere comunque rimessa agli avvocati delle parti.

Interviene da ultimo il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Lopreiato, Scarpinato e Bilotti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, sul quale nessuno intende intervenire in discussione generale.

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, formula pertanto una

proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere non ostativo.

Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, per dichiarazione di voto contrario a nome delle rispettive parti politiche, i senatori **LOPREIATO** (*M5S*), **BAZOLI** (*PD-IDP*) e **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, che interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, prevede che la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera venga obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori: nel caso di tutti gli appalti pubblici (e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora) il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso e gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti. Per quanto concerne gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in luogo del precedente limite di 500.000 euro) si prevede, in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza, a carico del committente stesso.

L'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060. Il Programma citato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, è diretto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante sistemi digitali avanzati ed interviene in alcune Regioni individuate sotto questo profilo come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La disposizione conferisce la qualifica di importanza strategica a operazioni afferenti a quattro aree tematiche: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; le operazioni per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; le operazioni per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; le operazioni per la erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che prevede una serie di interventi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché a favore delle imprese di carattere strategico nazionale.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati), l'articolo 4 concernente interventi per il rafforzamento del contrasto alle politiche sleali. In particolare, il comma 1, lettera e), volto ad aggiungere un comma 12-bis all'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, prevede che in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, in relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-bis chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Al Capo II (Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu), segnala altresì l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il comma 7 dell'articolo in questione prevede che il Commissario straordinario, nel provvedere mediante ordinanze all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Infine, al Capo V segnala l'articolo 14, comma 2, che abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La deroga è disposta "in via eccezionale". Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del "Fondo unico giustizia" riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-bis).

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo. Fa quindi presente che nella seduta di domani si potrà procedere all'illustrazione e all'eventuale votazione delle proposte di modifica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il disegno di legge n.1143, recante Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati e che pertanto saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 1a Commissione per procedere all'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

Premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;
- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

Considerato inoltre che:

- appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;
- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;
- sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi

interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

Valutato in particolare che:

-con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

- per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

- nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche attinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

- si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-*bis*, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

- si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

- con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

- con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare

anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

- con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

- con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;

- con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

- con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;

- con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale; sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;

- ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza

oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale; sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.

- per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

1.3.2.2. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.2.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 16 (ant.) del 23/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 1a Commissione TOSATO (LSP-PSd'Az) dà conto del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, che si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi.

Sottolinea che le parti di interesse della Commissione affari costituzionali sono contenute negli articoli da 1 a 15, ricompresi nel Capo I.

L'articolo 1 è volto a prevedere un più ampio obbligo di notifica di incidenti rilevanti per la cybersicurezza per soggetti ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito dal decreto-legge n. 82 del 2021.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce un obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti: pubbliche amministrazioni centrali incluse nell'elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni; Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Città metropolitane; Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque ai Comuni capoluoghi di Regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* degli enti fin qui richiamati, attive in alcuni specifici settori.

Il comma 2 indica le modalità con le quali effettuare la notifica.

Il comma 3 dispone che gli obblighi di notifica si applichino per alcuni soggetti a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si tratta di: Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; Comuni capoluoghi di Regione; società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti; società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane; aziende sanitarie locali; società *in house* che forniscono servizi informatici, servizi di trasporto, nonché quelle che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, ovvero che si occupano della gestione dei rifiuti. In base al comma 4, i soggetti indicati al comma 1 possono anche effettuare notifiche volontarie di incidenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di notifica.

I commi 5 e 6 attengono alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica, mentre il comma 7

esclude alcuni specifici soggetti dall'ambito di applicazione dell'articolo.

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni e gli enti pubblici e altri soggetti che forniscono servizi pubblici, qualora siano oggetto di segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultano potenzialmente esposti, debbano provvedere tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. In caso di mancata o ritardata adozione di tali interventi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 3 stabilisce che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica provvedono, oltre che alla notifica, anche alla segnalazione degli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici di loro pertinenza che si trovano al di fuori del Perimetro, senza ritardo e comunque al massimo entro ventiquattro ore, con finalità di coordinamento del decreto-legge n. 105 del 2019 (cosiddetto "decreto Perimetro") con le modifiche recate all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Con la medesima finalità si prevede altresì l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 125.000 euro, in caso di reiterata inosservanza dell'obbligo di notifica.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera, prevede che i dati relativi a incidenti informatici siano raccolti, sulla base degli adempimenti di notifica previsti a legislazione vigente, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ne cura la pubblicità come dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici.

L'articolo 5 prevede la possibilità di far partecipare alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza ulteriori soggetti, tra i quali rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di proposta di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese.

L'articolo 6 consente al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre il differimento degli obblighi informativi e delle attività di resilienza in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nei casi in cui questo sia considerato strettamente necessario dai servizi di sicurezza della Repubblica.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 istituisce, per le pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, ove non sia già presente, la struttura preposta alle attività di cybersicurezza, anche all'interno di quelle già presenti a legislazione vigente. Al contempo, predispone l'istituzione del referente per la cybersicurezza, che svolge la funzione di punto di contatto unico delle amministrazioni con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Prevede che la struttura e il referente possano essere individuati nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), e che i loro compiti possano essere esercitati anche in forma associata. Individua, inoltre, i soggetti e gli organi dello Stato a cui non si applicano i nuovi obblighi e ai quali si applica la disciplina previgente.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia, nonché quelle sulla conservazione delle *password*, adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati Personali e che non contengano vulnerabilità note.

L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, modifica il decreto-legge n. 82 del 2021, al fine di valorizzare l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 11 definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia. Prevede altresì che, nelle more dell'adozione del regolamento, trovi applicazione il capo I, sezioni I e II, della

legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative.

L'articolo 12, intervenendo sull'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, stabilisce che i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'Agenzia che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi alla data di completamento dell'ultimo dei predetti percorsi formativi non possano essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati per svolgere mansioni in materia di cybersicurezza. Sono tuttavia previste specifiche cause di esclusione dall'applicazione del richiamato divieto. Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, viene portato da cinque a tre anni il periodo di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio del personale dell'Agenzia all'Area manageriale e alte professionalità.

L'articolo 13, introdotto dalla Camera, pone in capo al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti, per un lasso di tre anni dalla cessazione dell'incarico, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa o all'esercizio di cariche, presso determinati enti.

L'articolo 14 introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici: nel caso di approvvigionamento di specifiche categorie di beni e servizi informatici, le pubbliche amministrazioni, le società pubbliche e i soggetti privati compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica devono tenere in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati da un DPCM da emanarsi entro 120 giorni. Si prevedono poi, nell'ambito di tali contratti, una serie di obblighi e facoltà in capo alle stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, sempre in relazione agli elementi essenziali di cybersicurezza.

L'articolo 15, aggiunto dalla Camera, introduce nel testo dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 nuovi principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore per la 2a Commissione, riferisce sugli articoli di competenza della Commissione giustizia, contenuti nel Capo II concernente disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari (articoli da 16 a 24).

Più nel dettaglio l'articolo 16 reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.

Sottolinea preliminarmente che le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a*), risultano conseguenti alle modifiche introdotte dalla lettera *t*) dello stesso comma 1, del quale si dirà in seguito. Il comma 1, lettera *b*), poi, modifica l'articolo 615-*ter* del codice penale (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), ampliando l'ambito di applicazione della fattispecie e inasprendo il trattamento sanzionatorio.

Il comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici). La disposizione, oltre a modificare la definizione della fattispecie delittuosa, ampliando il dolo specifico previsto per la configurabilità della fattispecie attraverso la sostituzione della nozione di "profitto" prevista dal testo vigente con quella, più ampia, di "vantaggio", ne ridefinisce le aggravanti. La lettera *d*) del comma 1 abroga l'articolo 615-*quinqüies* del codice penale, il cui contenuto è però integralmente riprodotto dal nuovo articolo 635-*quater*.1, introdotto dalla lettera *q*).

Il comma 1, lettera *e*), interviene sull'articolo 617-*bis* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche e telefoniche), prevedendo una circostanza aggravante, che ricorre nel caso di commissione del fatto da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, da un investigatore privato anche abusivo, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il comma 1, lettera *f*), interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale (Intercettazione,

impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) modificandone in particolare le circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *g*), modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), intervenendo anche in questo caso sulle aggravanti.

Il comma 1, lettera *h*), apporta modifiche all'articolo 617-*sexies* del codice penale (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *i*), reca una disposizione di coordinamento volta a modificare la rubrica del capo III-*bis* del titolo XII del libro secondo del codice penale, ora denominata "Disposizioni comuni", conseguentemente all'introduzione dell'articolo 623-*quater*.

Il comma 1, lettera *l*), prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 623-*quater* in materia di circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter* (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 617-*quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinquies* (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-*sexies* (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale.

Il comma 1, lettera *m*), aggiunge un comma all'articolo 629 del codice penale (Estorsione), che punisce con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000 la fattispecie del delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altro un ingiusto profitto, mediante le condotte, o la minaccia di compierle. Si prevede, inoltre, la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da euro 6.000 a euro 18.000 se ricorre taluna delle circostanze aggravanti del delitto di rapina.

Il comma 1, lettera *n*), interviene sull'articolo 635-*bis* del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice e modificando la disciplina della fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *o*), modifica l'articolo 635-*ter* del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), intervenendo sulla definizione della fattispecie delittuosa e apportando modifiche alle circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *p*), interviene sull'articolo 635-*quater* del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) prevedendo l'innalzamento della pena per la fattispecie semplice, e l'ampliamento della fattispecie aggravata.

Il comma 1, lettera *q*), introduce nel codice penale l'articolo 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Il primo comma del nuovo articolo riproduce il vigente articolo 615-*quinquies* del codice penale (abrogato dalla già illustrata lettera *d*): è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 10.329 chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Il secondo e il terzo comma prevedono le circostanze aggravanti.

Il comma 1, lettera *r*), disciplina - sostituendo l'articolo 635-*quinquies* del codice penale - il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Rispetto alla fattispecie vigente si prevede un innalzamento sanzionatorio e la sostituzione della nozione di servizi informatici o telematici di pubblica utilità con quella di servizi informatici o telematici di pubblico interesse.

Il comma 1, lettera *s*), prevede l'inserimento nel codice penale dell'articolo 639-*ter* in materia di

circostanze attenuanti per i delitti di cui agli articoli del codice penale 629, terzo comma, introdotto dalle lettera *l*) (Estorsione mediante reati informatici, vedi sopra), 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-*quater*.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) e 635-*quinquies*, come modificato alla lettera *q*) (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse).

Attraverso una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera, sono state aggiunte tre ulteriori lettere al comma 1.

L'intervento principale è quello contenuto nella lettera *t*), che inserisce nell'articolo 640 del codice penale, secondo comma, una nuova circostanza aggravante del reato di truffa (numero 2-*ter*), nel caso in cui il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui individuazione.

La medesima lettera *t*), inoltre, prevede l'applicazione alla nuova circostanza aggravante del reato di truffa del regime di procedibilità a querela della persona offesa, diversamente da quanto disposto per le altre fattispecie aggravate del reato di truffa che sono invece procedibili d'ufficio.

Di interesse della Commissione giustizia è poi l'articolo 17 recante modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dall'articolo 16. La lettera *a*) interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) che al comma 3-*quinquies*, reca il catalogo dei reati informatici attribuiti alla competenza del procuratore distrettuale. Oltre a sopprimere il riferimento all'abrogando articolo 615-*quinquies* sono inseriti i riferimenti agli articoli 635-*quater*.1 e 635-*quinquies* del codice penale nonché al delitto relativo alla comunicazione di dati, informazioni o elementi di fatto falsi tese a ostacolare o condizionare la formazione e trasmissione dell'elenco delle reti, sistemi informatici e informativi da parte degli operatori compresi nel perimetro di sicurezza cibernetica, le procedure di affidamento delle forniture di strumenti destinati ai servizi e sistemi informatici, o le attività ispettive o di vigilanza su reti, sistemi informatici e servizi informatici. Le lettere *b*) e *c*) estendono ai reati informatici le deroghe relative al regime ordinario di notifica dell'avviso della richiesta di proroga delle indagini preliminari e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del giudice per le indagini preliminari in caso di mancato accoglimento dell'istanza, nonché il regime che amplia a due anni il termine per le indagini preliminari, qualora il fatto sia commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

L'articolo 18 reca, poi, alcune modifiche alle norme sui collaboratori di giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991. La lettera *a*) estende le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia anche nei confronti degli autori di gravi delitti informatici, in relazione ai quali al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono riconosciute funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali. La lettera *b*) estende - anche per i reati informatici - la comunicazione al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione in favore del collaboratore di giustizia. La lettera *c*) estende la disciplina speciale dei benefici penitenziari riservati ai soggetti che collaborano con la giustizia anche agli autori dei reati informatici (elencati nel citato articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale). L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 20 interviene, invece, sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'articolo 21 modifica il procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, prevedendo che la Commissione centrale debba richiedere il parere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure, anche nel caso dei gravi delitti informatici (indicati nell'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di

procedura penale).

L'articolo 22 disciplina i rapporti tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero novellando la disciplina vigente di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2021.

L'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, recante organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia. Si stabilisce in particolare che in occasione delle ispezioni presso gli uffici giudiziari sia verificato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche dati in uso. Infine l'articolo 24 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo la consueta clausola di invarianza degli oneri e disponendo che i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) rappresenta l'esigenza di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno in tempi ravvicinati, a causa dell'incremento degli attacchi informatici ai danni di enti e strutture italiani. Ricorda che, alla Camera dei deputati, si è raggiunta l'intesa anche con le opposizioni, al fine di accelerare il più possibile l'esame in seconda lettura.

Il sottosegretario [MANTOVANO](#) sottolinea che, dopo l'aggressione all'Ucraina e ancor più dopo l'attacco del 7 ottobre contro Israele, gli attacchi cibernetici si sono moltiplicati, soprattutto a carico di aziende di trasporto pubblico locale e aziende sanitarie.

In particolare, gli attacchi criminali attraverso *ransomware* sono aumentati di decine di punti percentuali, mentre quelli mediante DDoS (*distributed denial of service*) addirittura di centinaia di punti percentuali. Tali aggressioni provocano gravi danni non solo materiali, per esempio con l'ostensione dei dati dei pazienti di una ASL o il blocco delle sale operatorie, ma anche di immagine, perché dimostrano l'incapacità del "sistema Paese" di contrastarle.

Il provvedimento in esame, pur non essendo del tutto risolutivo, considerato che occorre aggiornare un quadro normativo risalente a vent'anni fa, indica precise procedure di allarme e risposta, individua responsabilità, stabilisce ambiti di competenza per evitare sovrapposizioni, aggiorna le sanzioni e stanziava le necessarie risorse. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale beneficia infatti di una dotazione di cento milioni di euro, che successivamente sarà incrementata in base alle necessità.

Rileva che il lavoro svolto alla Camera dei deputati, in piena intesa con le opposizioni, è stato produttivo, con l'accoglimento di molti emendamenti che hanno arricchito e reso più completo il testo. Senza voler comprimere l'autonomia organizzativa del Senato, auspica che si possano accelerare i tempi dell'esame in seconda lettura per rispondere a un'esigenza di aggiornamento del sistema, che richiede una revisione approfondita.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli elementi informativi resi dal Sottosegretario, prospetta di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di martedì 28 maggio.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), pur comprendendo le ragioni esposte dal rappresentante del Governo, chiede un termine più ampio, trattandosi di un argomento molto complesso, per verificare l'opportunità di apportare ulteriori correzioni al testo approvato dalla Camera.

Il [PRESIDENTE](#), nel sottolineare l'impossibilità di stabilire un termine ancora più ampio, anche alla luce di una possibile calendarizzazione in Assemblea, propone di fissarlo alle ore 15 di martedì 28 maggio, in modo che vi sia il tempo per svolgere la discussione generale e procedere poi all'illustrazione e alla votazione delle proposte emendative in due sedute da convocare alle ore 8,30 e alle ore 20 di mercoledì 29 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

1.3.2.2.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano. La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1143\)](#) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 15 di ieri, martedì 28 maggio, sono stati presentati 67 emendamenti, pubblicati in allegato.

Considerate l'urgenza e l'importanza del provvedimento, già rappresentate dal sottosegretario Mantovano nella scorsa seduta, e tenuto conto dell'ampio dibattito svolto alla Camera, durante il quale sono state accolte molte sollecitazioni delle opposizioni, a seguito di una interlocuzione informale con i Capigruppo in Commissione del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, propone di svolgere la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti nella seduta di questa mattina, per iniziare le votazioni già da stasera. Si potrebbe così lasciare un margine di tempo più ampio alla ripresa dei lavori dopo le elezioni, tenuto conto che lunedì 10 vi sarà anche lo scrutinio delle consultazioni amministrative.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), in considerazione dei lavori dell'Assemblea, che si prolungheranno per l'intera giornata, ritiene preferibile rinviare le votazioni a martedì 11 giugno, proprio tenuto conto del lavoro condiviso svolto alla Camera.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la sollecitazione della senatrice Lopreiato, propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 20 di oggi, mercoledì 29 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) evidenzia come il primo grande limite del provvedimento sia rappresentato da un'impostazione rivolta agli attacchi informatici che avvengono solo dall'esterno. Invece, l'esperienza ha dimostrato che troppo spesso l'acquisizione di notizie riservate avviene da parte di operatori infedeli delle istituzioni, anche attraverso atti di corruzione. Su questo il provvedimento non prevede nulla mentre, curiosamente, i soli controlli interni previsti sono rivolti esclusivamente all'azione dei magistrati. L'introduzione dell'articolo che prevede di effettuare le verifiche periodiche degli accessi alle banche dati da parte della magistratura appare distonico rispetto al perimetro complessivo del provvedimento e presenta rischi per le indagini e per la sicurezza dei dati di ciascun procedimento: infatti, per verificare se tali accessi alle banche dati in uso presso gli uffici giudiziari

siano regolari è necessario verificare i soggetti a cui i dati si riferiscono, quindi verificare se vi siano iscrizioni nel registro degli indagati al fine di controllare se gli accessi siano pertinenti all'oggetto delle indagini. A ciò si aggiunga che, in seguito alla riforma cosiddetta Cartabia del processo penale, l'iscrizione nel registro degli indagati può avvenire solo in presenza di più indizi e che pertanto la verifica di regolarità degli accessi alle banche dati effettuata nel corso delle indagini, e in assenza di una iscrizione formale nel registro degli indagati, rischia di compromettere la segretezza degli atti investigativi: si mette cioè nelle mani di un organo politico uno strumento per conoscere le indagini in corso. Peraltro, il disegno di legge, per combattere realmente i criminali informatici che lavorano su piattaforme criptate - che lo Stato italiano non è in grado di intercettare per l'arretratezza tecnologica delle reti informatiche - avrebbe bisogno di ingenti investimenti che il provvedimento invece non prevede. Purtroppo, l'attuale maggioranza vive in un'illusione repressiva: da una parte aumenta le sanzioni penali per i reati informatici, dall'altra pone un limite temporale alle intercettazioni, limite del tutto inadeguato per perseguire anche questi reati. Per tale ragione il Gruppo del Movimento 5 Stelle non potrà votare il provvedimento.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che da parte del Gruppo del Partito democratico, vi è una grande attenzione e senso di responsabilità nei riguardi del tema della cybersicurezza e si comprende anche la necessità, da parte dell'Esecutivo, di arrivare allo svolgimento del G7 con un voto definitivo sul provvedimento che affronta la questione centrale della sicurezza nazionale. Il disegno di legge non è nato sotto i migliori auspici, infatti esso è stato approvato in Consiglio dei ministri all'epoca dello scandalo degli accessi illegali, da parte di funzionari pubblici, alle banche dati SOS (Segnalazione Operazioni Sospette). Il Partito democratico ha tenuto sempre un atteggiamento dialogante, anche se il voto di astensione espresso alla Camera sottendeva precise critiche ai limiti del provvedimento, in particolare sotto il profilo della legittima difesa da attacchi informatici e della mancanza di risorse per le amministrazioni territoriali. Anche in quella sede il suo Gruppo aveva presentato proposte di modifica che la maggioranza ha accolto soltanto come ordini del giorno e che sono state ripresentate anche in questa fase per continuare ad evidenziare i problemi e migliorare il provvedimento. Ritiene infine che le obiezioni avanzate dal senatore Scarpinato siano ragionevoli e vadano ascoltate soprattutto in relazione al controllo dei magistrati rispetto ai quali manifesta la piena fiducia. Il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, rappresenta infatti l'argine costituzionale che garantisce la correttezza dell'esercizio dell'azione giudiziaria. Auspica pertanto che, oltre a questo provvedimento, ne siano adottati di più incisivi affinché non rimanga soltanto una bandiera da utilizzare a fini di propaganda.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime a nome del suo Gruppo pieno apprezzamento per un provvedimento che interviene su un tema complesso e urgente da affrontare. Gli attacchi di carattere informatico rappresentano infatti la frontiera più avanzata di destabilizzazione della sicurezza nazionale. Ricorda in proposito che, già nella scorsa legislatura, all'inizio della guerra in Ucraina, l'esecutivo di allora si trovò esposto ad attacchi *hacker* per l'acquisizione di informazioni sensibili in materia militare, che per fortuna fallirono, soltanto perché gli *hacker* non riuscirono a individuare i soggetti che detenevano queste informazioni. Poiché sia i privati che la pubblica amministrazione conservano i dati più sensibili nei sistemi informatici a loro disposizione, il bisogno di una difesa di queste strutture è sempre più urgente e il provvedimento è a ciò finalizzato sia nella prima parte, dove è introdotta una struttura che sovrintende a tutto il perimetro della cybersicurezza nazionale, sia nella seconda parte, dove è previsto un aggravamento delle sanzioni penali. Più in generale, il disegno di legge introduce una cornice sistematica che, da un lato, tutela i dati sensibili e assicura il corretto svolgimento delle operazioni di sicurezza interna ed esterna della Repubblica, dall'altro individua le modalità per realizzare la trasparenza pubblica di alcune informazioni rilevanti attinenti la cybersicurezza. A nome del Gruppo della Lega, anticipa il voto convintamente favorevole, auspicando che i due emendamenti presentati dal suo Gruppo siano attentamente considerati dal Governo, eventualmente anche in altro provvedimento, anticipando sin d'ora che, qualora si voglia procedere ad un'approvazione senza modifiche, tali proposte potranno essere trasformate in ordini del giorno.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) esprime il più vivo apprezzamento per questo primo provvedimento - e

per gli altri che dovranno seguire sul medesimo tema data la velocità di cambiamento connessa ai sistemi informatici - che interviene per la prima volta per individuare il perimetro dei rischi e dunque delle azioni di difesa su una questione di sicurezza nazionale ampiamente sottovalutata sia con riguardo alla sicurezza nazionale sia con riguardo a quella degli attacchi *cyber*. Il provvedimento, da solo, non è certo sufficiente a risolvere tutti i problemi di tutela delle strutture della Repubblica sotto il profilo della sicurezza informatica ma, coraggiosamente, ne individua il perimetro. Le circostanze descritte dal sottosegretario Mantovano nella scorsa seduta rappresentano d'altra parte, con estrema chiarezza, i rischi a cui tanti settori dell'ordinamento, a partire da quello della sanità, sono esposti quotidianamente e concretamente. La crescita di questi attacchi *cyber*, massivi e sistematici, è infatti esponenziale ed i conflitti internazionali in atto sono il terreno di coltura in cui essi maturano. Il provvedimento, in quest'ottica, interviene per responsabilizzare tutta la struttura pubblica e rendere consapevoli tutti gli operatori dei differenti settori dei pericoli a cui gli attacchi digitali espongono il sistema nazionale, imponendo a tutti uno sforzo complessivo di attenzione e di vigilanza attiva. Anche sotto il profilo delle sanzioni penali, il provvedimento, per segnalare il disvalore penale delle condotte criminose, aggrava le pene previste per i reati informatici ed individua alcuni strumenti - come la crittografia - per prevenire e adeguare, dal punto di vista tecnologico, l'intero, sistema coinvolto nei processi di cybersicurezza.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea l'urgenza di una reazione al crescente numero di attacchi informatici ai danni di istituzioni pubbliche e singoli cittadini, che compromettono la sicurezza del Paese.

Nel rivolgere un apprezzamento all'atteggiamento di responsabilità manifestato dai gruppi di opposizione, si esprime pertanto a favore di un intervento volto a garantire la continuità dei servizi essenziali.

Sottolinea quindi i passaggi a suo avviso più significativi del provvedimento, che rappresenta un primo passo nel rafforzamento dei sistemi di cybersicurezza del Paese.

In primo luogo, ritiene importante che si intenda investire nella formazione di esperti, per garantire all'Italia di conservare un vantaggio competitivo. Inoltre, è opportuno individuare specifiche responsabilità anche per il coordinamento della cooperazione sul piano internazionale, per una efficace risposta globale alla criminalità informatica. Infine, condivide la previsione di un inasprimento del quadro sanzionatorio.

Annuncia, quindi, fin d'ora, il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico attribuisce particolare importanza al tema della sicurezza del Paese, di cui quella informatica rappresenta uno degli aspetti più importanti. Pertanto, gli emendamenti ripresentati anche in seconda lettura testimoniano la contrarietà nel merito su alcuni aspetti del provvedimento e la convinzione che alcune misure vadano rafforzate, a cominciare dallo stanziamento di risorse adeguate. Cita, a esempio, l'emendamento 23.0.1, volto ad affrontare un tema trascurato dal Governo, e cioè la definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*, che sono sempre più diffusi ai danni di istituzioni pubbliche, soggetti privati e imprese.

Ribadisce quindi che la sua parte politica intende formulare proposte costruttive e non ostruzionistiche.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea la necessità di un intervento urgente sul tema della cybersicurezza, su cui l'Italia sconta un grave ritardo per l'inadeguatezza delle strutture informatiche, soprattutto a fronte della velocità di aggiornamento tecnologico dei criminali.

Con il provvedimento in esame, quindi, si intende innanzitutto porre le basi per iniziare un percorso di rafforzamento e adeguamento dei sistemi di cybersicurezza, nella consapevolezza che saranno necessari ulteriori interventi sotto il profilo tecnologico e repressivo, proprio in considerazione delle continue evoluzioni di questo settore.

Anche per quanto riguarda le proposte emendative, ritiene che, per il momento, i motivi di urgenza debbano prevalere sulla intenzione di migliorare ulteriormente il testo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore per la 2a Commissione, intervenendo in sede di replica, ringrazia

tutti i commissari per la disponibilità manifestata a chiudere nel tempo più celere possibile il provvedimento in esame. Le nuove disposizioni rappresentano un punto di partenza e il primo strumento per garantire il perimetro della cybersicurezza sul quale il Paese si è trovato del tutto impreparato per la responsabilità pregressa dei Governi precedenti che, su questo tema, hanno fallito. La questione degli adeguamenti tecnologici è fondamentale per rafforzare la sicurezza nazionale e responsabilizzare sia le pubbliche amministrazioni sia i privati rispetto ad un tema destinato a divenire cruciale nel futuro. Auspica, pertanto, che, anche nel seguito dell'esame, sia confermata la responsabile convergenza di tutti i parlamentari rispetto al risultato comune di dotare il sistema Paese di uno strumento indispensabile.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 1a Commissione, ribadisce l'urgenza di un rafforzamento dei sistemi di sicurezza cibernetica del Paese, già motivata dal sottosegretario Mantovano, per arginare l'aumento esponenziale degli attacchi informatici, che colpiscono in particolare il settore della sanità, con gravi ripercussioni sulla prestazione delle cure e sui servizi ai cittadini.

Per quanto riguarda le critiche sulla norma di invarianza finanziaria, ricorda che il Sottosegretario ha annunciato la disponibilità di risorse da stanziare, che eventualmente potranno poi essere ampliate successivamente.

Nel replicare al senatore Scarpinato, auspica che, per il bene del Paese, si possa abbandonare il clima di reciproca sfiducia tra politica e magistratura. Pertanto, se da un lato bisogna evitare di considerare tutta la magistratura politicizzata, dall'altro sarebbe opportuno non alimentare un clima di sospetto nei confronti della politica, attribuendole l'intenzione di ingerirsi nell'azione fondamentale dell'autorità giudiziaria nel perseguire eventi criminali.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#) ringrazia sia le opposizioni per la disponibilità al confronto costruttivo e l'atteggiamento di responsabilità, che, in prima lettura, ha consentito di migliorare il testo presentato dal Governo, sia la maggioranza, per aver rinunciato all'inserimento di alcuni temi divisivi, al fine di accelerare l'approvazione del disegno di legge in esame. A tale riguardo, ricorda in particolare le misure riguardanti i *trojan*, le sanzioni per la divulgazione di dati captati attraverso strumenti cibernetici e la soppressione dell'articolo 7 sull'intelligenza artificiale, che sarà oggetto di uno specifico provvedimento presentato al Senato (A.S. 1146).

Per quanto riguarda le risorse, assicura che sono già stanziati 50 milioni di euro per un bando nell'ambito del PNRR e ne è già previsto un altro per altrettanti 50 milioni, di cui possono beneficiare i soggetti indicati all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Si sofferma quindi sul tema della legittima difesa, sottolineando la necessità di non oltrepassare il limite per cui si sconfinerebbe nel contrattacco, e, sul rischio di un indebito accesso alle banche dati, segnalato dal senatore Scarpinato, che tuttavia ritiene sia stato sterilizzato nella nuova formulazione. Sottolinea che effettivamente l'Italia ha un grave *deficit* tecnologico, tuttavia il Governo, in particolare con il ministro Fitto, si sta impegnando per spendere efficacemente i fondi previsti a tal fine dal PNRR.

Conclude, rilevando che - sebbene in seconda lettura si richieda di accelerare l'*iter* del provvedimento - alla Camera è stato svolto un lavoro approfondito e condiviso.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non vi sono richieste di intervento in sede di illustrazione di emendamenti, comunica che tutte le proposte emendative si intendono illustrate.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 29 maggio, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1143](#)

Art. 1

1.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente.";

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle" con le seguenti: ", notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a partire dalla terza inosservanza verranno applicate le";

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "Nei casi di reiterata inosservanza" con le seguenti: "A partire dalla terza inosservanza";

d) al comma 6, dopo le parole: "euro 125.000" inserire le seguenti: "qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

1.2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio provvedimento, individua le società in house le quali, sulla base della loro attività e del loro ambito di servizio, sono ricomprese tra i soggetti di cui al presente comma.»

1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 50 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.5

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «all'interessato» inserire le seguenti: «, notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale,».

1.6

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «unitamente alla definizione delle esigenze di natura tecnico-organizzativa che motivano l'eccezione alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

1.7

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità delle ispezioni di cui al periodo precedente devono, comunque, sempre garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.».

Art. 2

2.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «vulnerabilità» fino a: «comunicazione» con le seguenti: «e pubblicamente conosciute vulnerabilità cui essi risultino esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «, per oltre due volte nell'arco di un anno,».

2.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia.».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) all'articolo 8:

1) *al comma 1, sostituire le parole: « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis»;*

2) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire

periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.»;

c) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* e all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, dopo le parole: «salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa,» *inserire le seguenti:* «come definite nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5,».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «individuano» *fino a:* «a legislazione vigente» *con le seguenti:* «affidano a un unico ufficio, anche tra quelli eventualmente già esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, e 1-*sexies*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

8.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le dotazioni tecnologiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

8.3

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

8.4

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.6

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Presso gli uffici di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, in possesso delle competenze di cui all'articolo 17, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di strategie e tecnologie di sicurezza informatica e cibernetica. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono le modalità di aggiornamento professionale del referente, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e risposta delle pubbliche amministrazioni alle minacce e ai rischi informatici e alla loro continua evoluzione, in linea con gli obiettivi della direttiva 2022/255. Il referente opera d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17, del predetto decreto legislativo e con il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di cui all'articolo 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.».

8.7

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Presso le strutture di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di cui all'articolo 37 del regolamento europeo 2016/679, opera».

8.8

[Gelmini](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «il referente per la cybersicurezza» fino alla fine

del periodo con le seguenti:

«, in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione».

8.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «in ragione di» fino a: «. Il referente per la cybersicurezza» con le seguenti: «tra i dipendenti dell'Amministrazione, aventi il requisito di essere tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel caso in cui all'interno della Pubblica Amministrazione non vi fossero dipendenti con tali requisiti l'ente può incaricare un dipendente di altra Pubblica Amministrazione o professionisti esterni in possesso dei requisiti. Il predetto referente».

8.10

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come specificate e dettagliate all'interno delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5».

8.11

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: "Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7", sono inserite le seguenti: "e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali"».

Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 1.

8.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.

2-ter. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma 2-bis, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-quater. Per l'attuazione del comma 2-ter il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109».

Conseguentemente, all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-quater, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.13

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono lo sviluppo di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali per la figura del Referente per la cybersicurezza e per coloro che operano nelle strutture che dovranno costituire ai sensi del presente articolo, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati in particolare con le Università, che possono vantare competenze e linee strategiche in materia, anche al fine di creare quella consapevolezza, parte integrante e indispensabile della cultura digitale».

8.14

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia».

8.0.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis. *(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)* - 1. È istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione comunque denominati, ivi incluse le piattaforme informatiche e i siti internet, al fine di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali applicazione di tattiche di guerra ibrida volte al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi

democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante nelle comunicazioni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Le risorse umane dell'AGIS sono composte:

a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

6. Il direttore dell'ADISC risponde costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri e, al termine di ogni bimestre, trasmette un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1°.

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2,

1) al comma 1, le parole: "e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)";

2) al comma 2, le parole: "l'AISE e l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, L'AISI e l'ADISC";

b) all'articolo 4, comma 3,

1) alla lettera a), le parole: "dall'AISE e dall'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC";

2) alla lettera c), le parole: "dell'AISE e dell'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

3) alla lettera e), le parole: "tra l'AISE, l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI, l'ADISC";

4) alla lettere g) e h), le parole: "l'AISE e l'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI e l'ADISC";

5) alla lettera i), le parole: "sull'AISE e sull'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC";

6) alla lettera *n*-bis), le parole: "dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

c) all'articolo 5, comma 5, le parole: "i direttori dell'AISE e dell'AISI," sono sostituite dalle seguenti: "i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC,";

d) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";

f) all'articolo 31, comma 1, le parole: "dei direttori dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

g) all'articolo 33, comma 8, le parole: "del DIS, dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC"».

Art. 10

10.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso lettera "m-bis)", dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia e dal presidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, scelti tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell'area di ricerca della crittografia».

10.0.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iniziativa in materia di sicurezza informatica nell'ambito del sistema educativo)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, promuove la realizzazione di corsi specifici al fine di favorire in tutti i livelli del sistema educativo una progressiva familiarizzazione degli studenti con la sicurezza informatica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per i corsi da svolgersi nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

10.0.2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iniziativa per la diffusione della cultura della sicurezza informatica)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, coordina la realizzazione e la promozione, anche con il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca e di formazione specializzati, di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica tra i cittadini, con particolare riguardo

alle categorie a rischio di esclusione, con azioni specifiche e concrete, anche avvalendosi di un insieme di strumenti e mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

Art. 11

11.1

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo

Art. 12

12.1

[Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «8-ter» con il seguente:

«8-ter. Al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021, proveniente direttamente dai ruoli delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'art. 21, legge 3 agosto 2007, n. 124 in tema di stato giuridico e avanzamento a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia».

12.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, capoverso «8-ter», primo periodo, sostituire le parole da: «per la durata di due anni» fino a: «percorsi formativi» con le seguenti: «della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano» inserire le seguenti: «al personale a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché».*

12.4

[Murelli](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «8-ter», aggiungere il seguente:*

«8-quater. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in vigore delle presenti norme, sono adottate disposizioni che

disciplinano lo stato giuridico, la progressione di carriera e l'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12, in servizio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a sensi del D.P.C.M. 224/2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferimento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 14

14.1

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«Tali specifici requisiti di sicurezza tecnologica sono indipendenti dalla provenienza geografica delle aziende partecipanti ai bandi. Inoltre, gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al presente comma tengono conto di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento in termini di criteri riferiti a prodotti e servizi di cybersicurezza acquisiti dalla Pubblica Amministrazione mediante contratti pubblici e laddove disponibili, prediligono le certificazioni europee in materia di sicurezza cibernetica previste dal Regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla Cybersicurezza)».

14.0.1

[Basso](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:

- a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;
- b) non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;
- c) la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione"».

14.0.2

[Murelli](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis: I blocchi effettuati tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2 cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dalla loro implementazione."

2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è applicata altresì ai prestatori di servizi che, a seguito di diffida da parte dell'Autorità, non si accreditano alla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2.

1-ter. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'implementazione della piattaforma tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3. All'articolo 7, comma 2, le parole: "nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono soppresse"».

Art. 16

16.1

[Basso](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 52, secondo comma:

1) dopo le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,";

2) dopo le parole: "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo" sono aggiunte le seguenti: ", anche informatico,"».

16.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 52, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,";

2) dopo le parole: "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo" sono aggiunte le seguenti: ", anche informatico,"».

16.3

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

16.4

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *aggiungere in fine, il seguente capoverso:* «Art. 639-quater. (Casi di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico».

16.5

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, lettera s) dopo il capoverso «Art. 639-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 639-quater. - (Casi di non punibilità) - Nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1, si applica l'articolo 52 primo e secondo comma, se il mezzo idoneo utilizzato per la difesa sia quello informatico».

16.6

[Lopreato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «u-bis) all'articolo 640-quinquies, le parole: "fino

a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni" e le parole: "da 51 a 1.032 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 5.000 euro"».

Art. 17

17.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Se si tratta di reati informatici, la competenza è del giudice del luogo dove si trova il sistema informatico"».

17.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere, il seguente: «01) dopo le parole: "di cui agli articoli 414-bis," sono inserite le seguenti: "493-ter, 493-quater,"».

17.3

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) le parole: "635-bis, 635-ter, 635-quater" sono sostituite dalle seguenti: "629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,"».

17.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi di cui agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

17.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di contrasto alla criminalità informatica"».

17.6

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-ter.», dopo le parole: «635-quinquies del codice penale» inserire le seguenti: «nonché il delitto di cui all'articolo 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

17.7

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Nei casi dei delitti di cui agli articoli 628, 493-ter, 493-quater del codice penale e 167, 167-bis, 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 3-quinquies».

17.0.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Competenza territoriale in materia di reati informatici)

1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.

2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale».

Art. 19

19.1

[Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

19.0.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

1. All'articolo 167, al comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: "reati di cui ai commi 1, 2 e 3," sono inserite le seguenti: "nonché nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,"».

19.0.2

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. All'articolo 167-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei"».

Art. 22

22.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

22.0.1

[Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: "un contributo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) i commi 3 e 4 sono soppressi».

Art. 23

23.1

[Scarpinato](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#)

Sopprimere l'articolo.

23.0.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di una strategia nazionale per il

contrasto agli attacchi informatici di tipo *ransomware*, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti sui soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e su quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere h), g) e f), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) previsione che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale;

c) applicazione delle misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-*ter* al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) applicazione di tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'Ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrasto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla lettera b);

e) previsione di un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco *ransomware* subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) previsione di un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un *framework* di supporto per i soggetti di cui alle lettere a) e b) sul tema degli attacchi *ransomware*, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) previsione di incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla lettera f);

h) previsione dell'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi *ransomware* a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

i) istituzione di una *task-force* nazionale per il contrasto agli attacchi *ransomware*, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze *ransomware* e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

l) creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi *ransomware* per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

m) previsione di un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco ransomware;

2. Il Governo assicura altresì la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai *ransomware*, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri».

Art. 24

24.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 1.

24.2

[Basso](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del presente comma, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

24.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «comma 6, della presente legge» inserire le seguenti: «, nonché le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali,».

24.5

[Maiorino](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Cataldi](#), [Scarpinato](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «confluiscono nelle entrate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

24.6

[Basso](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma *2-bis*, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

24.7

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiori all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma *2-bis* assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 164 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdl), in sostituzione della relatrice, senatrice Murelli, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, con lo scopo di prevenire le minacce perpetrate con mezzi telematici e informatici e di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, in un quadro geopolitico caratterizzato da gravi conflitti internazionali che aumentano il rischio di tali minacce.

La materia della sicurezza cibernetica è regolata a livello dell'Unione europea dalla direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (direttiva NIS - *Network and Information Security*) che reca misure per conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018.

Tale direttiva NIS 1 sarà poi sostituita, a partire dal 18 ottobre 2024, dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (direttiva NIS 2), che aggiorna la normativa al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza e al fine di eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri con riguardo agli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione. La delega per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è contenuta nella di legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).

Successivamente all'attuazione della direttiva NIS 1, è stato adottato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Inoltre, con il decreto-legge n. 82 del 2021 si è proceduto poi alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La sicurezza cibernetica costituisce, infatti, uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese.

Ciò premesso, l'articolo 1 del provvedimento in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, introduce l'obbligo di segnalare alcuni tipi di incidenti che influenzano reti, sistemi informativi e

servizi informatici.

L'articolo 2 stabilisce che le amministrazioni, gli enti pubblici e i fornitori di servizi pubblici devono adottare tempestivamente le soluzioni indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in caso di segnalazioni della stessa Agenzia riguardanti specifiche vulnerabilità a cui sono potenzialmente esposti.

L'articolo 3 dispone che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza cibernetica devono notificare e segnalare senza ritardo, entro un massimo di ventiquattro ore, gli incidenti che coinvolgono reti, sistemi informativi e servizi informatici anche al di fuori del Perimetro di loro competenza.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccoglie e pubblica i dati relativi agli incidenti informatici, in base agli obblighi di notifica previsti dalla legge vigente.

L'articolo 5 consente la partecipazione di ulteriori soggetti alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza, come rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Banca d'Italia, per trattare questioni particolarmente rilevanti relative alle iniziative di cybersicurezza del Paese.

L'articolo 6 autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a posticipare gli obblighi informativi e le attività di resilienza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, qualora i servizi di sicurezza della Repubblica lo ritengano strettamente necessario.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che facciano parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, richiede alle pubbliche amministrazioni specificate nell'articolo 1, comma 1, di istituire una struttura dedicata alle attività di cybersicurezza.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e non contengano vulnerabilità note.

L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, valorizza l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

L'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati, definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia.

L'articolo 12, modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni relative al personale dell'ACN e l'articolo 13 disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza.

L'articolo 14, modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici.

Al riguardo, in materia di certificazione per la cybersicurezza a livello europeo, viene in rilievo il regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla cybersicurezza) relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, istituita nel 2013. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cybersicurezza, ciberresilienza e fiducia all'interno dell'Unione, stabilisce, da un lato, gli obiettivi, i compiti e l'organizzazione dell'ENISA, e, dall'altro, un quadro comune per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cybersicurezza dei prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nell'Unione.

L'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che delega il Governo

all'adeguamento della normativa nazionale ad alcune disposizioni normative dell'Unione europea (regolamento (UE) 2022/2554 e direttiva (UE) 2022/2556) relative alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. In particolare, attraverso l'inserimento della nuova lettera *c-bis* al comma 2 del richiamato articolo 16, vengono introdotti nuovi principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.

L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dal precedente articolo 15.

L'articolo 18 reca alcune modifiche alle disposizioni relative ai soggetti che collaborano con la giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, volte ad estendere il campo di applicazione della relativa disciplina agli autori dei reati informatici.

L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 20 interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 21 interviene sul procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.

L'articolo 22 disciplina i rapporti tra l'ACN, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.

L'articolo 23, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che in occasione delle ispezioni presso gli uffici giudiziari sia verificato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche dati in uso.

L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce delle varie iniziative assunte in ambito europeo, si ritiene che l'impianto complessivo del provvedimento risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità di cambiamento degli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'ACN anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido.

Il disegno di legge in esame non presenta incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si preannuncia quindi la presentazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

La Convenzione, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato ad aggiornare la denominazione formale dello Stato libico in Stato di Libia.

L'intesa bilaterale, basata in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è volta anche a rispondere agli sviluppi delle relazioni con la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e a regolare alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta.

La Convenzione costituirà quindi la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati (*treaty shopping*).

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate nell'articolo 2.

Il metodo per evitare la doppia imposizione (articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, tra esenzione e credito per i redditi di capitale.

Quanto alla cooperazione amministrativa finanziaria (articolo 26), considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in tal modo il superamento del segreto bancario e l'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria ed entrata in vigore.

La Convenzione in esame, conformandosi al modello OCSE tradizionale di convenzione contro le doppie imposizioni, utilizzato dagli Stati membri dell'Unione europea, non genera incompatibilità con l'ordinamento europeo. Si preannuncia quindi la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si riferisce a quanto citato nella relazione introduttiva, inerente alla sottoscrizione dell'accordo nel 2009, ovvero due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime. Sottolinea l'importanza di completare il quadro storico, con la citazione anche dell'intervento delle potenze occidentali e dell'Italia nel 2011.

Ricorda che il Governo dell'epoca concesse l'utilizzo del suo territorio quale base per le operazioni militari che hanno destabilizzato e fatto crollare il regime libico. Poiché tale destabilizzazione perdura a suo avviso ancora oggi, chiede quali siano i referenti nel Governo libico con i quali svolgere le interlocuzioni per l'entrata in vigore della Convenzione oggetto della ratifica in esame, nei confronti della quale esprime comunque condivisione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo Stato di Libia, denominazione sancita anche con lo Scambio di note del 2014, incorporato nella Convenzione in ratifica, è a tutti gli effetti un soggetto del diritto internazionale, riconosciuto dalla comunità degli Stati e che partecipa come tale nelle varie organizzazioni internazionali.

La soggettività statale, che si fonda sull'effettivo governo di una popolazione su un territorio, può anche sopportare parziali o temporanee carenze nel controllo dell'intero territorio, senza per questo far venir meno l'esistenza dello Stato stesso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) solleva il tema della condizionalità che dovrebbe essere posta nelle relazioni internazionali a tutela dei diritti umani delle popolazioni coinvolte. Ricorda come il territorio libico continui a essere estremamente difficile da controllare, a fronte delle diverse tribù in cui si suddivide la popolazione, e come siano presenti dei veri e propri *lager*, dove sono detenute persone in condizioni disumane.

Ritiene quindi importante verificare che la Convenzione non vada a vantaggio di chi compie reati e gestisce attività criminali, come la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Richiama, al riguardo, la prassi dell'Unione europea di inserire apposite clausole, a tutela della democrazia e dei diritti umani, negli accordi conclusi con i Paesi terzi.

Chiede quindi di approfondire il tema e il possibile inserimento di tale condizionalità anche nei rapporti bilaterali con Paesi come la Libia.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) richiama l'importanza di coltivare rapporti costruttivi con il popolo libico, a beneficio di entrambe le parti, come rappresentato anche dalla Convenzione oggetto della ratifica in esame, nonché dalle attività del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Libia, di cui è presidente, e dalla stessa presidente Meloni, che tra i suoi primi viaggi ufficiali all'estero si è recata in visita a

Tripoli nel gennaio 2023.

La difficile stabilità del Paese potrebbe ora rafforzarsi con la prospettiva di svolgere elezioni generali, dopo che si è raggiunto un accordo sulla legge elettorale. La Convenzione sulle doppie imposizioni rappresenta quindi un tassello che va in questa direzione di relazioni costruttive e di stabilizzazione del Paese.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle argomentazioni, svolte dal senatore Lombardo, sulla necessità di mantenere un punto fermo sull'effettivo rispetto dei diritti umani in Libia, come condizione per poter intrattenere rapporti costruttivi e ratificare accordi come questo sulle doppie imposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle osservazioni espresse, di cui riferirà al relatore senatore Zanettin. Ritiene comunque come, proprio una Convenzione come quella in ratifica, vada nella direzione di un rafforzamento dello Stato di diritto, della cooperazione fiscale, della lotta al riciclaggio, della lotta alla sottrazione illecita di risorse finanziarie.

Ragionare in termini problematici, o addirittura bloccare un accordo costruttivo come questo, presupporrebbe di incidere anche su tanti altri accordi, che pur sono stati sottoscritti e ratificati, con Paesi che in qualche misura ancora violano i diritti umani e lo Stato di diritto.

Per quanto riguarda la valutazione sulle cosiddette "primavere arabe", richiama le diverse interpretazioni che sono state proposte, ritenendo comunque che i *leader* di regime che sono stati deposti, pur non essendo certo dei campioni di democraticità, sono stati sostituiti da altri, talvolta legati a realtà fondamentaliste e terroristiche.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) riconosce che l'applicazione delle condizionalità riguarderebbe molti accordi con Paesi non democratici, ma il caso della Libia si presenta come caso peculiare, non paragonabile ad altri Paesi, pur non democratici, essendo pienamente nota la gravità della violazione dei diritti umani nel suo territorio.

Chiede quindi un approfondimento sul tema dell'inserimento della clausola sui diritti umani e la democrazia negli accordi siglati dall'Unione, al fine di promuovere più efficacemente i diritti umani e la democrazia nel mondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 165 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione di merito ha reso noto, ieri sera, che oggi avrebbe concluso l'esame del disegno di legge. Per questo motivo, propone di procedere, avendo acquisito l'assenso della relatrice senatrice Pellegrino, all'illustrazione del parere e alla sua votazione.

Ricorda che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, prevedendo, in particolare, misure di rafforzamento dei servizi sociali comunali, l'istituzione di un tavolo interministeriale integrato con rappresentanti della società civile sulla tutela dei minori, l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori e modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017, volte ad agevolare gli enti del Terzo settore.

L'esame del provvedimento non ha fatto emergere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, tra cui la normativa sugli aiuti di Stato.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore **SENSI** (PD-IDP) chiede il rinvio del voto sullo schema di parere, non rilevando motivi di urgenza e sottolineando l'importanza della materia delle politiche sociali e del Terzo settore, a fronte del contesto di concentrazione dei lavori di questa settimana sul premierato e poi sulle elezioni al Parlamento europeo.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) precisa che, parallelamente ai lavori d'Assemblea, le Commissioni vanno avanti nell'esame degli altri provvedimenti, tra cui questo sul Terzo settore, in cui si stanno votando gli emendamenti in 10ª Commissione, senza problematiche di natura procedurale o di altro tipo.

Il senatore **SATTA** (FdI) conferma quanto osservato dalla senatrice Murelli sull'avanzamento dei lavori in 10ª Commissione. Non condivide quindi la proposta di rinviare il voto.

La senatrice **MALPEZZI** (PD-IDP), nel premettere la sua condivisione delle misure in favore delle politiche sociali e degli enti del Terzo settore, ricorda che, in conclusione dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, la maggioranza ha presentato un altro disegno di legge che in parte si sovrappone a quello in esame, sulla materia dell'affido. Una modalità parallela che andrebbe coordinata, evitando accelerazioni disorganiche.

Il **PRESIDENTE** ribadisce il ruolo consultivo della 4ª Commissione, inerente ai profili di compatibilità

con l'ordinamento europeo. Se la Commissione di merito sta procedendo con le votazioni sugli emendamenti, è quindi necessario e utile far pervenire il contributo consultivo quanto prima, in modo tale da tenerne conto prima della conclusione dell'esame.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) aggiunge che la discussione che si sta svolgendo rischia di pregiudicare l'esame della 4ª Commissione, poiché la Commissione di merito ha già avviato l'*iter* di approvazione degli emendamenti e occorre quindi procedere speditamente.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime condivisione per la trattazione del provvedimento già nella seduta odierna, ricordando peraltro che sugli aspetti di competenza della 4ª Commissione non vi sono problematiche da rilevare.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) non comprende il motivo dell'accelerazione. Esprime comunque l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul merito del provvedimento, pur puntualizzando che si tratta di un ennesimo provvedimento scarsamente utile, anche perché reca interventi a invarianza della spesa. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo dal voto.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa nel non comprendere il motivo dell'accelerazione, su un provvedimento importante e per molti aspetti condivisibile, che interessa 4,5 milioni di volontari, ma che si presenta privo di risorse finanziarie per darvi attuazione. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo dal voto.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1128 (RATIFICA CONVENZIONE ITALIA-LIBIA ELIMINAZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENZIONE EVASIONI FISCALI)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, avverte che la Commissione esteri e difesa ha concluso, nella giornata di ieri, l'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione Italia-Libia per evitare le doppie imposizioni.

Tuttavia, l'importanza del tema sollevato dal senatore Lombardo durante la discussione di ieri richiede di essere affrontato con un breve approfondimento.

La condizionalità, volta a subordinare l'attribuzione di determinati vantaggi al rispetto di talune condizioni prefissate dalla normativa europea, è un criterio adoperato frequentemente nell'azione dell'Unione europea.

Tra le varie forme di condizionalità si può distinguere anzitutto tra quelle utilizzate nell'azione interna all'Unione e quelle nell'azione esterna. Mentre nell'azione interna la condizionalità applicata è da sempre legata per lo più a misure di carattere economico, nell'azione esterna è prevalentemente di natura politica.

Con riguardo alla condizionalità politica nell'azione esterna, è possibile distinguere tre settori di esercizio: l'inserimento di una clausola di tutela della democrazia e dei diritti umani negli accordi stipulati con gli Stati terzi; la condizionalità unilaterale prevista nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione (SPG); la condizionalità pre-adesione.

Tra queste forme, l'inserimento di apposite clausole di tutela della democrazia e dei diritti umani negli accordi conclusi con i Paesi terzi rappresenta senza dubbio il modello di condizionalità esterna più diffuso. Essa risale all'Accordo di Lomé, stipulato nel 1989 tra la Comunità europea e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che costituisce il primo esempio di condizionalità rinvenibile in un accordo internazionale. In particolare, l'articolo 5 dell'Accordo stabiliva che la cooperazione tra le parti contraenti presupponeva il rispetto e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

A partire dal 1992, l'Unione include in tutti gli accordi internazionali stipulati con Paesi terzi una clausola contenente l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo, così come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e di garantire uno *standard* democratico adeguato.

La clausola presente nell'accordo riveste una natura fondamentale, nel senso che l'attuazione della stessa è ritenuta essenziale ai fini dell'esecuzione dell'accordo e del raggiungimento degli obiettivi che

esso si prefissa.

In caso di violazione della clausola, qualora si tratti di violazioni di una gravità tale da compromettere un elemento essenziale dell'accordo, le parti contraenti possono adottare le misure più opportune (cosiddetta clausola di non esecuzione), solitamente descritte in una dichiarazione interpretativa legata all'accordo o nella clausola stessa. Le misure adottate devono essere conformi al diritto internazionale e devono risultare proporzionate alla violazione, con ciò intendendo che le parti devono prediligere le misure che meno pregiudicano l'applicazione dell'accordo. Di regola, le misure sono revocate non appena siano venute meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

Misure tipiche consistono nella riduzione o nell'interruzione dell'assistenza tecnica o del sostegno finanziario prestati al Paese contraente, nella sospensione dei contatti ad alto livello, nella revisione dei programmi di cooperazione, compreso il rinvio di nuovi progetti o l'uso di altri canali di fornitura, con la possibilità ultima di procedere alla sospensione dell'applicazione completa o parziale dell'accordo (cosiddetta "clausola baltica").

In relazione all'obiettivo che la clausola condizionale persegue, la Commissione europea ha precisato sin da subito che la sua introduzione non manifesta un atteggiamento punitivo dell'Unione, bensì la volontà di promuovere misure positive come *"il sostegno comune alla democrazia e ai diritti umani e l'adesione agli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani"*.

Per lo stesso motivo, resta alquanto poco diffusa la forma di condizionalità "ex ante", che consiste nel rifiuto di contrarre alcun impegno internazionale con i Paesi che violano i diritti umani o che non intendono subordinare le relazioni reciproche all'introduzione di una clausola condizionale. Lo scarso utilizzo di quest'ultimo metodo è da ricondurre, appunto, alla volontà dell'Unione di incoraggiare in ogni caso la cooperazione internazionale.

Se è vero che, in via astratta, l'inserzione della clausola negli accordi internazionali conclusi dall'Unione è apparsa sin da subito in grado di contribuire al rafforzamento della tutela dei diritti umani e della democrazia, soprattutto in contesti socialmente e politicamente ancora poco sviluppati, è pur vero che non sempre tale capacità si è riflessa in una concreta azione di protezione di suddetti valori.

Non può non essere sottolineato come la mancata invocazione delle clausole sui diritti umani e la democrazia resti un fenomeno molto ricorrente. Dietro l'assenza di denunce della clausola si nascondono, nella gran parte dei casi, ragioni di natura politico-ideologica. Se si eccettuano i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) - più poveri - e pochi altri casi sporadici, dove l'attivazione ha costituito perlopiù la risposta ad alcuni colpi di Stato messi in atto nei relativi territori, la clausola ha trovato una scarsa implementazione, arrestandosi spesso all'attivazione della fase dialogica che precede l'adozione delle misure correttive.

Va pure segnalato che, talvolta, le motivazioni della mancata attivazione della condizionalità sono di natura puramente tecnica. Non di rado è la portata debole delle clausole che non permette di identificare obblighi di natura vincolante, probabilmente frutto di una precisa scelta delle parti contraenti. In tale prospettiva, si iscrivono, per esempio, gli accordi che non tipizzano alcuna procedura di concertazione precedente all'adozione delle misure.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) esprime apprezzamento al Relatore, per il chiaro e puntuale approfondimento sul tema da lui sollevato ieri, che emerge in modo attuale e significativo dal contesto particolare di un Paese in cui il governo del territorio presenta forti difficoltà e aspetti problematici, e in cui in alcune parti si verificano note e massive violazioni dei diritti umani.

In questo contesto, la clausola della condizionalità al rispetto dei diritti umani si rende particolarmente impellente, per evitare che i benefici previsti dalla Convenzione possano in qualche modo favorire chi tali violazioni mette in atto. Ribadisce quindi l'opportunità di adottare in modo regolare la prassi della previsione di tali clausole nella conclusione di accordi con Paesi terzi, che peraltro rafforza la posizione negoziale del nostro Paese.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) condivide le osservazioni del senatore Lombardo ed esprime apprezzamento per la nota di approfondimento del relatore Zanettin.

Il [PRESIDENTE](#) condivide le precisazioni svolte dal Relatore, apprezzando anche il passaggio sulla

non frequente invocazione di tali clausole. Richiama, al riguardo, la scarsa attenzione mostrata dai vari rappresentanti dell'Unione per la politica estera, che si sono succeduti, nel promuovere l'inserimento nei trattati e l'effettiva applicazione della clausola sulla tutela della democrazia e dei diritti umani.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia, a sua volta, il senatore Lombardo per aver sollevato il tema della condizionalità in funzione del rispetto dei diritti umani, condividendo il senso dell'importanza del tema e la necessità di inserire tali clausole negli accordi internazionali.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si sofferma sulla ricostruzione relativa alla caduta del regime di Gheddafi dovuta alle cosiddette primavere arabe, contenuta nella relazione introduttiva e anche nelle note di documentazione. A suo avviso, si tratta di un'affermazione sicuramente parziale e che merita di essere adeguatamente approfondita.

Ritiene, al riguardo, necessario ricordare che difficilmente il regime sarebbe caduto senza l'intervento militare, partito dalle basi militari sul territorio italiano, e che l'Italia ne ha subito un danno estremamente rilevante. Si tratta di un tema su cui la 4a Commissione è chiamata a porre un'attenzione particolare.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) conviene sicuramente sul fatto che i rapporti con la Libia e in particolare l'accordo raggiunto nel 2008 tra il presidente Berlusconi e il *leader* libico Gheddafi erano sicuramente vantaggiosi per il nostro Paese, nonostante le criticità pur rilevanti del regime.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa la trattazione dell'argomento.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

Ricorda, in particolare la direttiva NIS (*Network and Information Systems*), direttiva (UE) 2016/1148, recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e la direttiva NIS 2, direttiva (UE) 2022/2555, che sostituirà la prima, a partire dal 18 ottobre 2024, aggiornando la normativa al fine di tenere conto della crescente digitalizzazione del mercato interno e degli sviluppi nelle minacce alla cybersicurezza. La delega per il recepimento della direttiva NIS 2 è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).

Ricorda anche il regolamento (UE) 2019/881, che stabilisce un quadro comune per la certificazione della cybersicurezza di prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel mercato interno.

Si sofferma poi sull'articolo 15 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2022-2023, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556, relativamente alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Ricorda infine che la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese.

In conclusione, ritiene che l'intervento legislativo risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità dei cambiamenti negli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido, e che esso non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) richiama la peculiarità dei lavori svolti in prima lettura alla Camera dei deputati, dove in Commissione erano stati condivisi emendamenti con le forze di opposizione, ma che poi non hanno trovato seguito nel successivo esame in Assemblea.

Ricorda che il tema della cybersicurezza è stato trattato da tutti i Governi precedenti e si è cercato sempre di lavorare cercando soluzioni comuni. Ritiene quindi grave quanto è avvenuto alla Camera dei deputati.

Inoltre, il provvedimento impone a enti locali e regioni determinate incombenze senza prevedere alcun tipo di copertura finanziaria.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) conviene sul fatto che la cybersicurezza è un tema importante per tutte le forze politiche e che rientra anche tra le politiche dell'Unione.

A fronte di tale rilevanza, tuttavia, il provvedimento non solo non assicura alcun tipo di risorse finanziarie, ma non si cura neanche della formazione delle competenze delle circa 350 mila persone interessate alla cybersicurezza. Non basta infatti nominare un responsabile perché questi ne abbia anche le competenze: serve formazione e *reskilling*.

Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ricorda che, per quanto riguarda le risorse, il PNRR ha stanziato diversi milioni di euro destinati alla cybersicurezza. Sottolinea poi come il provvedimento preveda disposizioni sanzionatorie che sono destinate a gravare ulteriormente su Amministrazioni che già presentano difficoltà finanziarie.

Preannuncia pertanto l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ([COM\(2023\) 770 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, è finalizzata a una revisione delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto, dettate dal regolamento (CE) n. 1/2005, per aggiornarle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

La normativa si pone in coerenza con gli obiettivi di una produzione agricola e alimentare sostenibile e di un più elevato benessere degli animali, evitando al contempo distorsioni sul mercato interno, al fine di confluire verso un sistema alimentare sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale come stabilito dalla strategia "Dal produttore al consumatore".

Più in particolare, si intende ridurre i problemi legati alle ripetute operazioni di carico e scarico degli animali, garantire maggiore spazio durante il trasporto, migliorare le condizioni di trasporto degli animali vulnerabili o aventi scopi diversi dalla macellazione, facilitare l'applicazione delle norme europee in materia di protezione degli animali, anche attraverso la digitalizzazione, nonché proteggere meglio gli animali esportati verso Paesi terzi.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che ne dà una valutazione complessivamente positiva e la considera un progetto di particolare urgenza. Secondo il Governo la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché 1,4 miliardi di animali terrestri sono trasportati ogni anno tra gli Stati membri dell'Unione europea e spesso oltre frontiera. I problemi individuati in materia di benessere degli animali si verificano in tutta l'Unione europea, anche se in misura diversa nei vari Stati membri, e richiedono quindi un approccio armonizzato che può essere conferito solo con un atto dell'Unione europea, per stabilire prescrizioni uniformi e più chiare per il trasporto degli animali e un migliore utilizzo delle tecnologie disponibili.

Secondo il Governo, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché mira a trovare un equilibrio tra un elevato livello di benessere degli animali e l'impatto sugli operatori interessati. In tal senso, sono previsti periodi di transizione per consentire agli attori di adeguarsi gradualmente. Per

esempio, il periodo di transizione è fissato a cinque anni per le nuove norme sui tempi massimi di viaggio, lo spazio disponibile, le esportazioni, le importazioni, l'età minima e il peso dei vitelli non svezzati e il tracciamento in tempo reale. Per le nuove norme sul trasporto di cani e gatti, il periodo di transizione è di tre anni.

Dalla valutazione d'impatto della Commissione europea è emerso che, per le misure riguardanti i tempi di viaggio, lo spazio disponibile, il trasporto di vitelli non svezzati, le temperature elevate e le nuove tecnologie, l'impatto cumulativo sui costi di produzione rappresenta a livello dell'Unione europea un aumento medio dei costi di produzione pari a 1,4 centesimi di euro per chilogrammo di carne, latte o uova all'anno. Si tratta, secondo la Commissione europea, di un aumento piuttosto limitato, che si verificherà durante il periodo transitorio di cinque anni.

Inoltre, il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto aiuterà a combattere la resistenza antimicrobica, sia negli esseri umani che negli animali.

La proposta avrà un impatto positivo anche sui trasportatori e su altri operatori economici dell'Unione che, grazie a norme più armonizzate, beneficeranno di una maggiore parità di condizioni nel mercato unico. Sono inoltre previsti periodi di transizione sufficientemente lunghi per facilitare un adattamento agevole.

La proposta è stata esaminata da 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento della Lituania che, nell'ambito del dialogo politico e limitatamente al principio di proporzionalità, ha rilevato che i limiti di tempo massimo di viaggio stabiliti per il trasporto degli animali creano un vantaggio competitivo per gli operatori economici in determinate aree geografiche e un conseguente svantaggio per gli operatori situati in zone territorialmente più marginali come i Paesi baltici.

Nel ricordare che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto, il Relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento. La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati ([COM\(2023\) 702 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, interviene sulla direttiva 92/106/CEE per aggiornare e rafforzare la normativa volta ad aumentare la competitività del trasporto intermodale di merci, rispetto al trasporto unimodale su strada, al fine di stimolarne la diffusione e quindi ridurre i costi esterni del trasporto merci.

Ricorda che il Governo, nella relazione elaborata dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, ne valuta positivamente le finalità e la ritiene coerente con l'interesse nazionale, anche perché si inserisce in un quadro generale di riforme già avviate, quali eFTI (*Electronic Freight Transport Information*), TEN-T (*Trans-European Transport Network*), *Greening Transport Package*, volto a rendere più ecologico il trasporto merci. Nella stessa relazione viene sottolineata la particolare urgenza del progetto, in quanto la direttiva vigente non è stata modificata sin dalla sua adozione nel 1992.

Rileva che il Governo concorda sostanzialmente con la Commissione europea sul rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, in quanto la proposta concerne i trasporti transfrontalieri che per loro natura possono essere meglio affrontati a livello europeo e la sua applicazione consentirebbe dei risparmi sui costi esterni e un aumento della diffusione del trasporto intermodale rispetto allo scenario di base sufficiente a compensare l'obbligo per gli Stati membri di garantire un sostegno a determinati tipi di trasporto.

Ricorda, altresì, che nella relazione del Governo viene segnalato che la proposta di modifica andrà a incidere sulla normativa nazionale attualmente vigente in materia di trasporto combinato. Infine, indirettamente, si rappresenta che la modifica contiene definizioni che andranno a incidere sui regolamenti degli incentivi all'intermodalità. Questo si configura come un elemento di potenziale criticità che dovrà essere oggetto di ulteriori negoziazioni.

Come già accennato in precedenza, le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute e la proposta è stata esaminata da 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, senza che siano state rilevate criticità.

Il Relatore ritiene, in conclusione, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

*SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 14, SULLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO SUL RATING ESG (COM(2023) 314)*

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) comunica che la Commissione europea, il 26 aprile scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4ª Commissione (*Doc. XVIII-bis*, n. 14), del 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento COM(2023) 314 in materia di trasparenza e integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG - *environmental, social and governance*).

Riguardo alle preoccupazioni rilevate nella risoluzione, circa il possibile impatto sproporzionato, derivante dalla normativa, sulle piccole e medie imprese (PMI) che forniscono servizi di *rating* ESG, la Commissione europea precisa che la proposta di regolamento si estende a tutti i fornitori di *rating* ESG, incluse le PMI, e introduce specifiche facilitazioni per i piccoli fornitori al fine di promuovere l'accesso al mercato, la varietà e l'innovazione.

Per esempio, i piccoli fornitori sarebbero autorizzati a continuare le loro attività comunicandolo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e disporrebbero di un periodo di 24 mesi per ottenere l'autorizzazione, rispetto a termini più stretti per i fornitori di maggiori dimensioni. Inoltre, per le nuove PMI che entrano nel mercato, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per la presentazione della domanda di autorizzazione.

Altre misure a tutela delle PMI includono l'adeguamento dei contributi per la vigilanza, in base alle dimensioni dello stesso fornitore di *rating* vigilato e possibili esenzioni da certi requisiti organizzativi interni, a condizione che le PMI dimostrino la non proporzionalità di tali requisiti rispetto alla loro attività di *rating*.

Circa i dubbi sulla conformità ai limiti posti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene precisato che il potere della Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione, in particolare riguardanti le misure di vigilanza - tra cui le norme procedurali per le sanzioni ESMA, inclusi quelli pecuniari, e i contributi imposti dall'ESMA - è un mandato simile a quelli presenti in altri quadri giuridici dell'Unione europea, come per le agenzie di *rating* del credito e altri. In ogni caso, si prevede che prima di procedere con tali atti, la Commissione consulterà il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) seguendo la procedura d'esame, che coinvolge gli Stati membri nel processo decisionale.

In merito al rilievo sull'opportunità di verifiche continue sulla persistenza della conformità alla normativa, la Commissione europea ritiene che il sistema di vigilanza proposto - che conferisce all'ESMA la possibilità di richiedere informazioni tramite una semplice richiesta o attraverso una decisione formale, svolgere indagini generali e condurre ispezioni *in loco* - miri a garantire un approccio uniforme e un monitoraggio continuativo del rispetto delle normative da parte dei fornitori di *rating* ESG.

In materia di trasparenza, viene ricordato che, poiché il modello commerciale dei *rating* ESG solitamente prevede il pagamento da parte di chi fruisce del servizio (*subscriber pay*), non dovrebbe essere introdotto un obbligo generale di renderli pubblici, come avviene invece per i *rating* in cui a pagare è l'emittente (modello *issuer pay*).

Sul rilievo circa l'opportunità di evitare i conflitti di interessi tra la consulenza e l'attività di *rating* prevedendo anche il divieto di controllo indiretto, la Commissione europea evidenzia che l'obiettivo

principale dell'articolo 15 della proposta è quello della separazione delle predette attività mediante la piena separazione giuridica, mentre la separazione interna potrebbe portare a un sistema complicato e costoso, che richiederebbe norme e modalità di vigilanza dettagliate.

In merito ai diversi suggerimenti relativi all'articolo 16, che stabilisce gli obblighi per gli analisti di *rating*, i dipendenti e le altre persone che partecipano alla fornitura di *rating* ESG, e all'articolo 23, che impone ai fornitori di *rating* ESG di predisporre solidi meccanismi di *governance* che comprendano una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei, la Commissione europea ritiene opportuno evitare ulteriori misure onerose, anche sul piano economico, in quanto la proposta mira a regolamentare un mercato ancora allo stadio iniziale.

Infine, sull'osservazione relativa all'entità delle commissioni a carico dei clienti, viene richiamata l'attenzione sul fatto che l'obbligo di garantire che queste siano eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi, è finalizzato a migliorare la chiarezza e la trasparenza delle informazioni.

Per quanto riguarda l'*iter* legislativo della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione europea ricorda che il 6 febbraio 2024 è stato raggiunto un accordo politico su un testo di compromesso che rafforza la proporzionalità introducendo un regime alleggerito temporaneo per i piccoli fornitori di *rating*, che durante i primi tre anni di attività sarebbero soggetti soltanto agli obblighi di trasparenza e ai principi generali. Il compromesso modifica anche l'ambito di applicazione dell'articolo 15 dando al fornitore di *rating* ESG la possibilità di derogare, a determinate condizioni, all'obbligo rigoroso di separazione giuridica, ferma restando una serie di attività che questi non può svolgere in nessun caso. Il testo rafforza inoltre le prescrizioni concernenti la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi (articoli 16 e 23).

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto ([COM\(2024\) 461 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo che, come illustrato in precedenza, nasce dalla richiesta di un sostegno tramite assistenza macrofinanziaria (AMF), fatta pervenire dalle autorità egiziane all'Unione europea, per fronteggiare una situazione economica deteriorata e caratterizzata da un debito pubblico crescente, disavanzi persistenti e inflazione elevata.

La base giuridica della proposta in esame è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle misure necessarie per l'attuazione di azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di un celere ripristino della stabilità macroeconomica in Egitto non può essere conseguito dai singoli Stati membri. Inoltre, viene riconosciuta una importanza strategica all'Egitto nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione.

Infine, si ritiene che l'assistenza proposta contribuirebbe a migliorare l'efficacia degli altri aiuti finanziari europei al Paese e aumenterebbe l'influenza dell'Unione sul processo decisionale in Egitto, favorendone una stabilizzazione macroeconomica.

Ritiene altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a stabilire disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto e la proposta risulta all'esame di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha sollevato elementi di criticità.

Il Presidente relatore ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede ragguagli ulteriori sui contenuti dell'accordo sull'assistenza macrofinanziaria, se comprende anche altri aspetti oltre a quelli finanziari.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) sottolinea come il Parlamento europeo non abbia ancora concluso l'esame del provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) solleva il medesimo tema già trattato in relazione al disegno di legge n. 1128 sulla ratifica dell'accordo con la Libia, ovvero quello delle clausole di condizionalità a tutela della democrazia e dei diritti umani.

Pur essendo la Libia un caso di violazioni manifeste, anche l'Egitto è da annoverare tra i Paesi in cui la democrazia e i diritti umani non ricevono sufficiente tutela. Chiede pertanto di approfondire gli aspetti relativi alle condizionalità nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di svolgere un approfondimento su questo tema che ritiene molto pertinente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore;

considerato, in particolare, che esso prevede misure di rafforzamento dei servizi sociali comunali, l'istituzione di un tavolo interministeriale integrato con rappresentanti della società civile sulla tutela dei minori, l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, e modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 volte ad agevolare gli enti del Terzo settore;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, tra cui la normativa sugli aiuti di Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1143

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;

considerato che esso ha lo scopo di far fronte alla crescente offensività delle minacce perpetrate con mezzi telematici e informatici e di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, in un quadro geopolitico caratterizzato da gravi conflitti internazionali che aumentano il rischio di tali minacce;

ricordato che la materia della sicurezza cibernetica è regolata a livello dell'Unione europea dalla direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS - *Network and Information Security*) recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che costituisce la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;

considerato che la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) ha delegato il Governo a dare attuazione alla nuova direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che sostituirà, a partire dal 18 ottobre 2024, la direttiva NIS 1, aggiornando la normativa al fine di tenere conto della crescente digitalizzazione del mercato interno e degli sviluppi nelle minacce alla cybersicurezza;

ricordato altresì il regolamento (UE) 2019/881 sulla cybersicurezza, che stabilisce un quadro comune per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel mercato interno dell'Unione; considerato che l'articolo 15 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2022-2023, che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al

regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556, relativamente alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario;

ricordato che la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese;

ritenuto che l'intervento legislativo risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità dei cambiamenti negli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido;

valutato che il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

244^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1138\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione. L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a". Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di assicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni. In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite assicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onere.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare *"immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione"*, nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere b) e c), dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, *"gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"*.

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

245ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUL LUTTO DELLA SENATRICE TESTOR

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), interpretando i sentimenti della Commissione, esprime alla senatrice Elena Testor le condoglianze per il lutto familiare che l'ha colpita.

La Commissione si associa.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia sentitamente i componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1143\)](#) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO esprime una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 1.11, sulla quale si riserva di formulare l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI), alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.11, il cui esame resta sospeso."

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa all'ulteriore corso del provvedimento, condizionata, per i profili finanziari, all'accoglimento di una riformulazione del comma 5 dell'articolo 4, di cui dà lettura.

Riguardo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione sulla natura delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, conferma che i relativi oneri sono riconducibili a spese in conto capitale.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "devoluzione alla stessa" delle seguenti: ", fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,".

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 737 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata dichiarata conclusa la discussione generale. Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

G/1133/1/5

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, è stato accolto l'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 3), che impegna il Governo a ripartire le risorse previste dall'articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede all'articolo 1, commi 551 e 552, l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

attualmente è in corso di definizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna le risorse del fondo in conto capitale di cui al citato comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché quota parte delle risorse afferenti al fondo di parte corrente previsto dal comma 551 del medesimo articolo;

ravvisata la necessità di assegnare quanto prima le residue risorse, nel limite di spesa previsto dalla specifica disposizione contenute nel presente decreto, previste dal già menzionato ordine del giorno G/926/111/5 in favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio mediante separati decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima, e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Ministero dell'interno e il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad assegnare quota parte delle risorse previste dal fondo di cui al comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore dei seguenti enti e secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di

solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

f) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

g) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

h) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS).

G/1133/2/5

[Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

si è aperto un ampio dibattito in merito alla validità delle scelte operate con la legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha attribuito ad Arera in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti gli stessi poteri già spettanti alla medesima in ordine al servizio di distribuzione ed erogazione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua;

in particolare, il dibattito trae origine dalla accentuata diversità del settore dei rifiuti rispetto a quelli tradizionalmente sottoposti al controllo di Arera, fra cui: la diversità tra i settori idrici ed energetico, dove vengono in rilievo attività caratterizzate da alta intensità di capitale, e il settore dei rifiuti, caratterizzato all'opposto da alta intensità di manodopera; la consequenziale idoneità dei primi ad essere ricondotti nell'alveo concettuale e normativo della concessione, gran parte dei servizi afferenti alla gestione dei rifiuti sono tuttora utilmente erogati in regime di appalto; la presenza nel settore dei rifiuti (diversamente che in quello idrico ed energetico) di un numero considerevole di imprese private di medie e grandi dimensioni che rappresenta un tessuto produttivo che i provvedimenti di Arera tendono ad azzerare, favorendo la concentrazione dell'attività in capo alle società pubbliche di grandi e spesso abnormi dimensioni;

particolarmente incisive nel produrre i risultati di compressione dell'attività delle imprese private e di cancellazione del confronto concorrenziale risultano le attività di Arera volte a imporre la eterointegrazione dei contratti in essere al fine di assicurarne la conformità allo schema tipo da essa adottato e a definire un modello di bando tipo che prevede quale unica modalità di affidamento del servizio quella della concessione, sovrapponendo indebitamente la propria volontà espressa in atti amministrativi alle disposizioni di legge, in primis quelle del codice degli appalti, che invece prevedono quale modalità parimenti idonea e legittima quella dell'appalto;

risulta necessario sospendere gli effetti dei procedimenti tesi alla eterointegrazione dei contratti e alla imposizione di un bando tipo quale quelli ipotizzato da Arera nel modello sottoposto a consultazione, per non pregiudicare gli esiti del dibattito in corso sulla possibile riparametrazione dei poteri di Arera,

impegna il Governo:

a prevedere che vi sia un differimento del termine di cui alla deliberazione di Arera del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, per rendere conformi i contratti di servizio allo schema tipo approvato da Arera, al 31 luglio 2025;

ad adottare quanto prima la sospensione fino al 31 luglio 2025 del procedimento avviato da Arera con deliberazione 50/2023/R/RIF del 14 febbraio 2023 per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

G/1133/3/5

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'articolo 12-*quinquies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale;

tale articolo ha introdotto la qualifica di start-up a vocazione sociale per le imprese che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

il citato articolo attribuisce una serie di benefici e incentivi contributivi e fiscali per i lavoratori assunti e specifica che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

considerato che:

l'efficacia delle misure agevolative è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ad oggi l'efficacia delle agevolazioni è ancora sospesa per la mancata conclusione dell'iter dell'autorizzazione dell'Unione europea e il termine per fruire delle agevolazioni sta decorrendo senza che esse siano attivate;

tale condizione impedisce alle norme di dispiegare gli effetti positivi sulle realtà imprenditoriali che hanno promosso iniziative specifiche attraverso l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo a intervenire in tempi rapidi per concludere l'iter autorizzativo e realizzare la piena efficacia delle norme di agevolazione per le imprese star up a vocazione sociale.

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « definisce il quadro nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.2

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.".

1.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

[Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» con le seguenti: «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

1.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» con le seguenti: «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» con le seguenti: «a valere sul FSC».

Art. 2

2.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «riferimento alle» con le seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle».

2.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.3

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al Comma 1, sostituire le parole: "e la protezione dell'ambiente;" con le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria e la protezione dell'ambiente; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori;" .

2.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.5

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: ", ivi compresi gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,".

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.7

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti:

"ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico» aggiungere le seguenti: « e per il rischio idraulico»

2.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori";

c) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.10

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche";

2.11

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;*

b) *dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".*

2.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente», inserire le seguenti: «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.15

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;"

2.16

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.19

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori;"

2.20

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.21

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," aggiungere la parola "turismo".

2.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo;"

2.23

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," inserire la seguente: "turismo"

2.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.25

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sostegno allo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

2.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le 'parole "anche per la transizione verde "aggiungere: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.32

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.33

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 3

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire le seguenti "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.4

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente "d-bis.) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2."

3.6

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi."

3.7

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole "da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

2) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "30 settembre 2024"*

3.8

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti "sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

3.9

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.10

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: "e gli Enti Locali",

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti parole: "e dai Presidenti dell'Anci e dell'UPI"

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'ANCI".

3.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'ANCI".*

3.13

[Lotito](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti Locali",*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI"*

3.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'UPI".

3.15

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole "e dal Presidente dell'UPI."*

3.16

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali",

3.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti delle Province».

3.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI».

3.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.21

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.22

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, "e ne dà comunicazione alle competenti commissioni parlamentari con cadenza periodica e comunque non superiore a tre mesi".

3.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) trasmette al Parlamento, a seguito della verifica di cui alla lettera c), i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »

3.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica non superiore a tre mesi, lo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 4;"

3.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

3.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali."

3.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI",

3.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 dopo le parole "Trento e Bolzano" aggiungere le parole "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

[Enrico Borghi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.35

[Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.36

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché dai rappresentanti del partenariato

economico e sociale"

3.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.38

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.39

[Lotito](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.40

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.41

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»

3.42

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

3.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) partecipano ai lavori della Cabina di regia le Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

Art. 4

4.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.2

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.4

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.6

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "programmazione 2021-2027" inserire le seguenti "sentite le Province".

4.7

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuano», inserire le seguenti: «, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.8

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuano» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.12

[Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» con le seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

4.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.16

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti: "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.17

[Lotito](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire infine le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.18

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse,", inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità";

b) alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole "e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.19

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e con le risorse del PNRR» con le seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR».

4.20

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera d), aggiungere sostituire le parole "regionale o locale" con le seguenti: "regionale o provinciale, con particolare riferimento ai divari fra aree rurali e centri urbani";

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola "dettagliati".

4.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) impatto occupazionale e sociale degli interventi.

4.22

[Nocco](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.24

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis. Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.25

[Damante](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente "f-bis.) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.27

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.29

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

"m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.30

[Damante](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

"m-bis) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «; m-bis) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.»

4.33

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: ", e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.34

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.35

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima del punto inserire le seguenti parole: «, nonché i territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

7-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma «4. Per le finalità di cui al comma 2 il Piano strategico della ZES è integrato con gli obiettivi dell'area Cratere 2016 entro sessanta giorni dalla data di inclusione nella ZES unica.».

7-sexies. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole « e nelle zone assistite della regione Abruzzo» e prima delle parole «, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) » inserire le seguenti parole: « nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

4.36

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2023 dopo le parole «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," e prima delle parole "dal presidente dell'Unione delle province d'Italia,» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,».

4.37

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."»

4.38

[Damante](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.« .

4.39

[Paroli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."».

4.40

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.»

Art. 5

5.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.»

5.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

5.6

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» con le seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

5.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale."

5.9

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di

Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis: "Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

5.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 6

6.1

[Ambrogio](#), [Nocco](#)

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";
- b) Al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti

locali e ".

6.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali" e dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e ".

6.3

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti:

"centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti:

"agli enti locali e ".

6.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti "centrali, regionali e locali,";*

b) *dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti "agli enti locali e".*

6.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e".

6.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"*

6.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

b) al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"

6.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del

loro territorio».

6.9

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» con le seguenti "Città metropolitane 2014-2020«.

6.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.11

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «selezionato sulla base delle predette disposizioni» inserire le seguenti «e alle medesime condizioni contrattuali»;*

b) *in fine, inserire il seguente periodo «Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal medesimo comma 4.».*

6.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» aggiungere le seguenti: «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» inserire le seguenti: «operativo complementare».

6.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 3 e 4;

b) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis "la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all'Amministrazioni diverse da quelle

regionali.

6.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

6.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti "sono a tempo indeterminato".

6.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.18

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter) Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.21

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.».

6.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.24

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».

6.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.26

[Russo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».

6.27

[Damante](#)

Al comma 5, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate," .

6.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5 sono soppresse le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

6.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.32

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

6.33

[Fregolent](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole "senza finalità di lucro" sono soppresse».

6.34

[Malpezzi](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "senza finalità di lucro" sono soppresse.

6.35

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, dopo le parole: «*dipendente della pubblica amministrazione*» sono inserite le seguenti: «, *delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici nonché delle Società a controllo pubblico, purché in servizio all'esito di superamento di prova di esame nell'ambito di selezione pubblica*».".

6.36

[Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

6.37

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di implementarne e supportarne l'attività di monitoraggio e semplificazione, nonché anche allo scopo di verificare l'impatto della misurazione della performance dei pubblici dipendenti in termini di revisione della spesa pubblica e in materia sociale, è previsto un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, di cui all'articolo 6, comma 8-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.38

[Minasi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

6.39

[Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024."

6.40

[Barcaiuolo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-

giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *6-bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quater. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dai commi *6-bis* e *6-ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 500.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi *6-bis* e *6-ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, pari a euro pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.41

[Minasi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con compiti di consulenza, studio e ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.42

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

6-ter. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

6-quater. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

6-quinquies. I dipendenti di cui al comma 6-bis, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

6-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano anche al personale indicato al comma 6-bis che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6-septies. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

6-octies. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

6-nonies. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 6-bis, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

6.0.1

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I dipendenti di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

8. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 1, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

Art. 7

7.1

[Damante](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui

all'articolo 5"

7.2

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» con le seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

7.3

[Damante](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole " che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio".

7.4

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.5

[Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.6

[Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione"

7.7

[Liris, Sigismondi, Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le economie restano nella disponibilità della Regione, nel rispetto del criterio di riparto territoriale e regionale e possono essere impiegate dalle Regioni per finanziare interventi di sviluppo; solo in caso di raggiungimento degli obiettivi su detti, le regioni possono utilizzare le economie anche per il cofinanziamento dei programmi europei.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entità delle economie e delle premialità sono riconosciute ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2.».

7.8

[Nave](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle Regioni" aggiungere le seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

7.9

[Parrini, Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

Art. 8

8.1

[Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti:*

"realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".*

8.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.5

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità";*

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."*

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e

digitale FESR 2021-2027."

8.9

[Damante](#)

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

8.10

[Speranzon](#)

All'articolo 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis Al fine di rafforzare la capacità di innovazione e ricerca delle imprese nel campo della intelligenza artificiale, favorendo il trasferimento tecnologico e promuovendo alleanze per l'innovazione anche con i Paesi in via di sviluppo rientranti nel Piano Mattei, è istituita una Piattaforma denominata "Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile", presso la fondazione di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli oneri pari a 1 milione per l'anno 2024 e 3 milioni annui a decorrere dal 2025 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate alla fondazione ai sensi dell'art. 62 bis, comma 11, del predetto decreto.

6 ter Con l'obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 1, all'art. 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 62-bis è sostituita dalla seguente: «Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole "nel settore dell'automotive" sono sostituite dalle seguenti " nel campo dell'intelligenza artificiale" e le parole "Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale" sono sostituite dalle seguenti "Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali";

c) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «nonché di organizzazioni internazionali»

d) al comma 6, secondo paragrafo, dopo le parole comunità scientifica sono aggiunte le parole «e dell'industria» e dopo il termine «nazionale» sono aggiunte le seguenti «e internazionale.».

e) al comma 8, primo paragrafo, le parole «nel settore dell'automotive» sono sostituite da «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria».

Art. 9

9.1

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.»

9.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. Il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, è abrogato.»

9.0.2

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-*septies*, aggiungere il seguente:

«8-*octies*. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 120 giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.»

Art. 10

10.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: « previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.2

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su richiesta della regione interessata".

10.3

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";*

b) *al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";*

10.4

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.9

[Damante](#)

Sopprimere il comma 2.

10.10

[Damante](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle Regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni."

10.11

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede,» aggiungere le seguenti: « previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.12

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, per gli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del bando «Sport e Periferie 2020», che non hanno generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ma per i quali è intervenuta proposta di aggiudicazione entro il 28 febbraio 2023, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione con le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, può essere disposta un'assegnazione, pari alle quote di contributo originariamente assegnate con decreto del Capo del dipartimento per lo Sport della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 12 aprile 2022, di approvazione delle graduatorie riferite al predetto bando «Sport e Periferie 2020», in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.»

10.13

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «di spese di investimento».

10.14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5 ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmata della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

10.15

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere le parole "spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

"5-bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota

regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023."

10.16

[Damante](#)

Al comma 5, dopo le parole "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" inserire le seguenti "e di spesa correnti".

10.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.18

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 272-275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

a) quanto a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

b) quanto 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

5-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5-bis, sono assegnate a Regione siciliana e Regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari, al e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a per favorire l'inclusione sociale.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati nel limite massimo di euro 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina".».

10.19

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione."

10.20

[Testor](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma."

10.21

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma".

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.»

10.22

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "è consentito," sono inserite le seguenti "esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili".

10.23

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 697 della legge 197/2022, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"."

10.24

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del presente decreto, nonché per garantire l'implementazione di quanto previsto dall'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2024, le risorse rinvenienti da economie, riprogrammazioni e minori spese del PSC 2000-2020 della regione Calabria possono essere utilizzate per l'attuazione dell'aiuto di stato SA.108998 di cui alla Decisione finale C(2023) 6283 del 21.9.2023."

10.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

10.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 - bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.»

10.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

10.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

("Abolizione sanzioni certificazione finale Covid)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.?

10.0.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.6

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027."

10.0.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(U tilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) *Al comma 2, sostituire le parole: « Il Fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;*

2) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « del fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « di cui al comma 2»*

3) *Sopprimere il comma 4;*

4) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:*

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) *al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole:* "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".";

c) *sostituire il comma 4, con il seguente:* "4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

"1. L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere

corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1 *sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".

11.3

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziato sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
- 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
- 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- 4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.»;

c) il comma 1-*ter*, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036.»;

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

e) il comma 1-*quinqies* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies*, le parole «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti «dall'ultimo periodo»;

g) al comma 2, le parole «sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «gli».

11.4

[Nicita](#)

Al comma 1 dopo la parola: "nazionale," inserire le seguenti: "di contrastare gli svantaggi derivanti

dalla condizione di insularità ai sensi dell'art. 119 comma 6,"

11.5

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

11.6

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.8

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima delle parole «e relativi a infrastrutture» inserire le seguenti: «, nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.9

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "Sicilia, Sardegna" inserire le seguenti ", con priorità nei territori dei Comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

11.10

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «aeroportuali, idriche» aggiungere le seguenti «dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità,»;

2) sostituire le parole «possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o» con le seguenti «devono prioritariamente consistere»;

b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente «7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati»;

11.11

Parrini, Giorgis

Al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» inserire le seguenti: «, per la cura dell'infanzia» e

Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» con le seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

11.12

Damante

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.13

Pirro, Marton

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonché garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.14

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente "2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";*

b) *al comma 3) lettera c) aggiungere, in fine, il seguente numero "3-bis.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."*

11.15

[Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.16

[Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

"Al fine di sostenere e rafforzare il piano di delocalizzazione già previsto dalla struttura commissariale di Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia e superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sismici del 21 agosto 2017, si provvede all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, attraverso l'utilizzo di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 1. Il piano ha ad oggetto anche la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali"

11.17

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire la parola: « adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

11.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole : «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.20

[Pirro](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti "ovvero l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana"

11.21

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.23

[Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.24

[Lotito](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) alla lettera c) al punto 1) premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali";

b) al comma 3 lett. c) prima del punto 1) di cui all'elenco inserire il seguente: "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.26

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) al comma 3, lettera c) prima del punto 1) inserire il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.27

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti "sentiti gli enti locali";

b) alla lettera c) premettere il seguente numero "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.28

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale responsabile" inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

11.29

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c), al numero 1), premettere il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.30

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

11.32

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente "3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Km²); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (%); quota % di popolazione in età attiva;"

11.33

[Naturale](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti* ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente* "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

11.34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

[Damante](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

11.36

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

11.37

[Damante](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.38

Damante

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

11.0.1

Matera, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 143, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I termini per gli interventi di cui al primo periodo che scadono tra il 18 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024 sono comunque prorogati di ulteriori sei mesi".

11.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

a) Dopo le parole: "per la realizzazione di spettacoli dal vivo", sono aggiunte le seguenti: "anche articolati in più giornate"

b) Le parole "e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto." sono sostituite dalle seguenti: ". Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."

11.0.3

Sabrina Licheri, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 2

12.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3

12.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto"

12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.6

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia.»

12.0.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis - 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

12.0.2

[Russo](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di spese di personale etero finanziate)

1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'art. 267e all'art. 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti durante la procedura di risanamento procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'art. 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

Art. 13

13.1

[Lorefice](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "più sviluppate" sono sostituite dalle seguenti "meno sviluppate".

13.2

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» e aggiungere infine il seguente periodo: "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

b) al comma 2, le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2024".

c) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2024".

13.3

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:* «1-bis. Il contributo, sotto forma di credito di imposta di cui al comma 1, è concesso altresì, secondo le medesime modalità, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, nonché agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati nella Zona Economica Speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dal comma 100, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo è concesso anche ai soggetti che operano nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE».*

13.4

[Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

13.5

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

13.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.8

[Lotito](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.9

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti "emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

13.10

[Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

13.0.1

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole «più sviluppate,» sono inserite le parole «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,».

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 14

14.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020"

14.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

14.3

[Calandrini](#), [Liris](#)

Al comma 3, lettera b) dopo l'ultimo periodo e prima della chiusura del virgolettato, è inserito il seguente periodo:

«L'Autorità competente per la VIA provvede a quanto stabilito dal periodo precedente attraverso la sottocommissione VAS che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza di quest'ultima. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR E PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-

PNIEC.»

14.4

[Lorefice](#)

Sopprimere il comma 4.

14.5

[Lorefice](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. L'articolo 14-quater del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato."

14.6

[Lotito](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 181.404 di euro per l'anno 2024 e di 544.213 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

14.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di rafforzare il progetto: "INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016" previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata, fino all'anno 2027, la somma pari al 2 % della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, assegnata alle Amministrazioni centrali. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a iniziative e misure

finalizzate alla ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in coerenza con gli obiettivi e le strategie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e del PNC per le aree sisma 2009 e 2016, secondo principi di complementarità e di addizionalità. All'assegnazione del contributo di cui al presente comma si provvede con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità alla governance di cui all'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La cabina di coordinamento individua il cronoprogramma finanziario e procedurale nonché i programmi unitari di intervento articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede, d'intesa con la Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14.0.2

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alla realizzazione delle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n.887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022- 2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive ai Passaggi a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree, possono essere considerati progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»»

14.0.3

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.4

[Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.».

14.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.6

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le

assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.

14.0.8

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019

14.0.9

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Art. 15

15.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis: " Al fine di assicurare la continuità delle attività delle imprese che forniscono in ambito locale servizi media audiovisivi attraverso la trasmissione in tecnica digitale, all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il termine di efficacia delle autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri decorre da quando ha inizio la possibilità effettiva e operativa di trasmissione in modalità digitale terrestre, con lo spegnimento definitivo del segnale analogico e la contestuale migrazione sul sistema di distribuzione digitale terrestre.»"

15.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

15.3

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 novembre 2024, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di euro 4.900.000, e a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun

anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 3.750.000 euro. A decorrere dal 2025 il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 8.950.000 euro annui. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.150.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 2.650.000 euro annui."

15.4

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 4-bis del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27, del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 4-*bis* del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».

15.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.6

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15.8

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo la parola "autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche tramite impianti a distanza";

15.9

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*- All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sostituire le parole "ad eccezione delle biomasse" con le seguenti «incluse le biomasse in conformità a quanto dalla Direttiva 2023/2413 c.d. RED III;»

15.10

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, l'autorizzazione di spesa di cui al fondo indicato all'articolo 1, comma 551, della citata legge n. 213 del 2023, è ridotta di euro

1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati successivamente alla emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.»

15.0.1

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo del settore economico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione

dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.2

[Calandrini](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità".

15.0.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche

alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità."

15.0.4

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Proroga termini per aggiudicazione lavori)

1. Per i contributi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'annualità 2020, i termini per aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sono prorogati al 30 giugno 2024."

15.0.5

[Matera](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Fissazione del termine per affidamento lavori)

1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, 205, è sostituito dal seguente:

"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 giugno 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo."."

15.0.6

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'art. 3, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".».

15.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

15.0.8

[Matera](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza al 31 maggio 2024, sono prorogati al 31 luglio 2024, e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1,

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite da "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"."

15.0.9

[Calandrini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

15.0.10

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti, una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai contratti di sviluppo stessi.

2. In assenza di fondi disponibili, è comunque autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di cui al comma 1, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità.»

15.0.11

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, in coerenza con l'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.».

16.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

16.0.1

[De Priamo](#), [Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

16.0.2

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro."

Art. 17

17.1

[Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «localizzate» con le seguenti: «la cui sede operativa è localizzata».

17.2

[Potenti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale».

17.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "o società di professionisti o studi associati."

17.4

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

17.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.6

Potenti

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le seguenti: «da almeno sei mesi».

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.8

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017."

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. del 2017".

17.14

[Russo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

17.15

[Cantalamessa](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

17.16

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

17.17

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17.21

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord

Italia».

17.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: " L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite con: " L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) Dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.".

Art. 18

18.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte le seguenti ", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) Al comma 7, lettera c), le parole "fino a 200.00 euro" sono sostituite dalle parole "fino a 200.000 euro".

Conseguentemente

a) All'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La partecipazione alle attività di formazione e di accompagnamento previste dall'articolo 17, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 4, lettera a) determina l'attribuzione di una specifica premialità in caso di presentazione della domanda per l'accesso agli incentivi previsti dalla lettera c) dei medesimi articoli. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attribuzione della premialità, i termini e le modalità di attivazione, erogazione, attestazione delle attività di formazione e di accompagnamento, nonché i requisiti per l'individuazione dei soggetti attuatori delle misure di formazione e di accompagnamento di cui al primo periodo."

b) All'articolo 22, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'esonero contributivo di cui al presente comma è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7".

c) All'articolo 23, comma 2, dopo le parole "adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016".

d) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "per il Mezzogiorno e" sono aggiunte le seguenti: "dei territori ricadenti comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nonché al fine di".

18.2

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate", con le seguenti: "la cui sede operativa è localizzata"

18.3

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

[Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;*

- *Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;*

18.5

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "apertura di partita IVA", inserire le seguenti: "nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale,"

18.6

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "società di professionisti o studi associati."

18.7

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

18.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.9

[Liris](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b)-bis soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»;

2) al comma 5, dopo le parole: «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,»;

3) al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i. sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»;

ii. sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

18.10

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"*;

b) *al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,"*;

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"*

18.11

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"

2) *al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le Associazioni imprenditoriali,"*

3) *al comma 7, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: "40.000" con la seguente: "50.000"; nonché la parola: "50.000" con la seguente: "70.000".*

18.12

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) *al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».*

c) *al comma 7, lettera a),*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»*

2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»*

18.13

[Lorefice](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.14

[Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quaranta anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.15

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire, «e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età»

18.16

[Nave](#)

Al comma 3, dopo le parole: «trentacinque anni di età» inserire le seguenti: «, residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento»

18.17

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «ricostruzione sisma 2016» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

18.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

c) Al comma 5, dopo le parole "ricostruzione sisma 2016" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché

alle libere associazioni di professionisti».

18.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

18.24

[Russo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

18.25

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 6, dopo la parola "vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

18.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.28

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

18.29

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.30

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, alla lettera a) dopo le parole "avvio di attività di cui al comma 2", inserire le seguenti: "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche"; e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.31

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "fino al 60 per cento e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.32

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.33

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.34

[Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e operativa»

18.35

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.36

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

18.37

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole «Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di

cui al presente articolo, e».

Art. 19

19.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

19.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

Art. 20

20.0.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il

30 settembre 2024.»

20.0.2

[Dreosto](#), [Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

[Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

20.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.7

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

20.0.8

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. La lettera b), del comma 29, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 7 milioni

annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.9

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."*».

20.0.10

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori del numero di pubblica utilità 1500)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono assumere, a tempo indeterminato o determinato, tale personale, anche qualora non più in servizio, nel limite delle facoltà assunzionali previste. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al personale di cui al comma 1 è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

Art. 21

21.1

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «*persone disoccupate*» inserire le seguenti: «*da almeno sei mesi*».

21.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per i dipendenti assunti a tempo interminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

21.3

[Potenti](#)

Sopprimere il comma 3.

21.4

[Damante](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge».

21.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.6

[Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

21.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

21.8

[Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."*

b) *al comma 7, al terzo periodo, sostituire le parole "e al Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: ", al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR";*

Art. 22

22.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a*

tempo parziale".

b) Al comma 2, le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato", sono soppresse.

c) Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";

b) al comma 2, sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.".

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";
- b) al comma 2 sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";
- c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";*
- b) *Al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";*
- c) *Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

"11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis: "le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato".

22.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.13

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

22.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato."

22.15

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.17

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".

22.18

[Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi».

22.19

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.20

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

22.21

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.23

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.»

22.24

Potenti

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

22.25

Naturale

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

22.26

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

22.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 10, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.29

Pirro

Al comma 10, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

22.30

Parrini, Giorgis

Al comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis".».

22.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

22.0.2

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti con i seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*."»

22.0.3

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale)

1. Al fine di dare attuazione al servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».

22.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Bonus Giovani per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci sono disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla con-dotta di

locomotori.

3. Il buono per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 è riconosciuto per una sola volta in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni che intendono conseguire l'abilitazione presso i centri di formazione riconosciuti dall'ANSFISA o presso le imprese ferro-viarie, per un valore di 2.000 euro che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

Art. 23

23.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Bonus donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sopprimere le seguenti parole: "di tre o più figli".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 181 è soppresso.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
- b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.5

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici di cui al comma seguente" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato";*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente "4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

23.13

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 2, dopo le parole «Speciale unica per il Mezzogiorno» e prima delle parole «, ammissibili ai finanziamenti» inserire le seguenti: «nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 4».

23.14

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole "residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" sopprimere le seguenti: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"

23.15

[Fregolent](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.16

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea".

23.17

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.18

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» con le seguenti: «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» con le seguenti: «annualmente individuati».

23.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.20

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.21

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.23

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

23.24

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.».

23.25

[Lotito](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.26

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.27

[Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

23.28

[Damante](#)

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

23.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

23.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.31

[Pirro](#)

Al comma 7, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

23.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.1

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente* «1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente* «2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

24.2

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole* «al 31 dicembre 2025»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente* "7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla

voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

24.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

24.7

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.8

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

24.9

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

24.10

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la

trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

[Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

24.14

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti «trentasei mesi»;*

b) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole "e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028";*

2) *al quarto periodo, dopo le parole "2021-207," inserire le seguenti "e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".*

24.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti: «per un periodo massimo di trentasei mesi».

24.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.20

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sostituire e parole «occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «occupano fino a 250 dipendenti»

Conseguentemente, al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e di 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e a 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

24.21

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "fino a «10» con le seguenti «fino a 50».

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 150 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

24.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "che assumono presso una sede o unità produttiva" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.23

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

24.24

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.25

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.26

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.27

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.28

[Potenti](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

24.29

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

24.30

[Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

24.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.32

[Pirro](#)

Al comma 10, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

24.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.34

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

24.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: "8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.»

24.0.2

[Zullo, Nocco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.»

24.0.3

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

I. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

24.0.4

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato."

24.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1) E' abrogato il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108".

24.0.6

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"24-bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.7

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24.0.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.11

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente :

«Art. 24-bis

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.12

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 25

25.1

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti d'ufficio» con le seguenti: «sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta»;

b) sopprimere il comma 2.

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, dopo le parole "sono iscritti", sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) il comma 2 è abrogato

25.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.5

[Damante](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,«.

25.6

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

25.7

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.9

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "I-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio

2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti ", nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro".

25.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

25.11

[Mazzella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

25.0.1

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-*ter* è sostituito dal seguente:

"11-*ter*. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.3

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre

forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.5

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di Indennità di malattia per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

25.0.6

[Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Art. 26

26.1

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole"nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego."*

26.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le parole "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

b) *Al comma 2, dopo le parole "nazionali e internazionali" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

c) *Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".*

26.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) dopo le parole «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»*

b) al comma 2 dopo le parole «nazionali e internazionali» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.».

26.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le modalità di accesso» inserire le seguenti: «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

26.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

26.9

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

26.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego."

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento

ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori".

26.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le parole ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.15

[Damante](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.16

[Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.17

[Pirro](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.19

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.20

[Bergesio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo,

con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2.000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.21

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Incremento del Fondo Risorse decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, finanziati dai fondi nazionali ed europei, nonché per l'attuazione del PNRR, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incrementato di euro 5.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."

Art. 27

27.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le parole ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.6

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di partecipazione» inserire le seguenti: «a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.»

27.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta."

27.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";*
- b) *sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";*
- c) *dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".*

27.11

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori".

27.12

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi".

27.13

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

27.14

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.0.1

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno."

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.

27.0.2

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga del Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;
- b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.4

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

(Interventi di welfare aziendale per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, in attuazione al dpcm n. 230 del 22 novembre 2023, alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita lavoro. I risparmi conseguiti, previa verifica da parte degli organi di controllo, possono essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, al fine di incrementare i servizi ai dipendenti negli ambiti della conciliazione vita lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile nell'ambito degli interventi di welfare integrativo.

Art. 28

28.1

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, i capoversi "10" e "12" sono sostituiti dai seguenti:

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e negli appalti privati, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del committente dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

28.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore

complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.3

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.5

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, non possono essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, ancorché in part-time ed anche se in misura minore del 50%».

28.0.1

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 28-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: «*Art. 589-quater (Omicidio sul lavoro)*. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 28-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente: «*Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)* Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni

gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;*

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «Art.20-bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.*

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) *all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».*

«Art. 28-quinquies

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;*

- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-sexies

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quater.1*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente: «*m-quinquies.1*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 28-septies

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 28-octies

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 28-novies

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 28-decies

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

28.0.2

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 28-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 28-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 28-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

«Art. 28-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies.* - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 28-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

«Art. 28-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 28-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

28.0.3

[Patuanelli, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche

cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

28.0.4

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a

riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".

28.0.5

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Adeguamenti salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:
 - a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

28.0.6

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.7

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19)

1.All'articolo 29, il comma 15 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello

qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

2.All'articolo 29, il comma 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0, in deroga per le annualità 2027 e 2028 a quanto disposto dal DL 19/06/2020 n. 34 e s.m.i. art. 242 comma 7 subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi."

28.0.8

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di

lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

28.0.9

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.

28.0.10

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.11

[Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.".

28.0.12

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.13

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

28.0.14

[Patton, Durnwalder, Spagnoli, Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 162, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*
- b) *al comma 495, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

28.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente :

"Articolo 28 - bis

(Proroga utilizzo lavoratori socialmente utili)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga della possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere lavoratori socialmente utili nei limiti delle risorse stanziato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 29

29.1

[Marti](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta".

29.2

[Damante](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo "L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."

29.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3-ter. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».

29.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»

conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "16,854 milioni"

29.5

[Pirondini](#)

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno 2024" con le seguenti: "30 giugno 2026";

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "271,5 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "257,5 milioni"

29.6

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "31 dicembre"

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "74,05 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "60,05 milioni"

29.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:

a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";

b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";

c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

29.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le parole "fino al 30 giugno 2024".

29.9

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "30 giugno".

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "24,684 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "10,684 milioni"

29.10

[Marti](#)

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.11

[Bucalo](#), [Liris](#), [Iannone](#)

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024."

29.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

29.14

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Gli interventi e i piani in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono estesi ai

territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti previsti dalle dotazioni e dalle relative autorizzazioni di spesa.».

29.15

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»

29.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."

29.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"

29.18

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

29.0.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Disposizioni relative alla International School of Trieste (IST))

All'art. 393 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sono parimenti riconosciuti a tutti gli effetti i percorsi educativi della scuola per l'infanzia, nonché gli ulteriori servizi educativi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, organizzati nell'ambito della International School of Trieste».

29.0.2

[Calandrini](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

29.0.3

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.1

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

Art. 31

31.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

[Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "di collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.3

[Liris, Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

31.5

[Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

31.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

31.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» con le seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

31.8

[Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare una maggior aderenza alle proposte programmatiche, in armonia con le varie componenti dell'università, all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) durata della carica di rettore per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta;"

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le modifiche statutarie di cui al comma 1, lettera d) sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, il rinnovo della carica di rettore per un mandato di quattro anni si applica anche ai rettori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

31.9

[Bucalo](#), [Mennuni](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

4-ter. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni

caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."

31.0.1

[Rosa](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.»».

Art. 32

32.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.2

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.4

[Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, le parole: "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.5

[Pirro](#)

Al comma 1 sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti ", ove necessario, può procedere, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative".

32.6

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti ", e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti ", e previa

intesa della Conferenza Unificata,".

32.7

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: « evitando ulteriore consumo di suolo»

32.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

32.9

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.10

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

32.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

32.12

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

32.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

32.15

[Damante](#)

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: « secondo periodo,».

32.16

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

32.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.18

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-quer. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.19

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, in caso di acquisto del diritto di superficie, anche con riferimento alle somme corrisposte in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

32.20

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31

dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

32.21

Martella

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:"2-*bis*. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*ter*.

2-*ter*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.1

[Damante](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.2

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti».

33.3

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti»

33.4

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole».

33.5

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.8

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nel rispetto della funzione produttiva.».

33.9

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.12

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» con le seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),».

33.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

33.0.1

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'"Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano

i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".»

33.0.3

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

33.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.6

Lotito

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo." ».

33.0.7

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33.0.8

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la

remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33.0.9

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella

ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.10

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema

di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.11

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle

microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33.0.12

[Ambrogio, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nei periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nei periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

33.0.13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessate, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.14

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro, per l'anno 2024, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di

prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

33.0.15

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socio-economico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare «Ex Matteo Rota» di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

33.0.16

[Melchiorre](#), [Nocco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis

(Rafforzamento della operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

Art. 34

34.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «adottato», inserire le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

34.2

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

b) *dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;"*.

34.5

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.8

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "le politiche di coesione e il PNRR," inserire le seguenti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

34.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.10

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» con le seguenti: «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

34.11

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» con le seguenti: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

34.12

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;», inserire le seguenti: «la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;».

34.13

[Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.14

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In coerenza con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, priorità III, per la realizzazione di una sede distaccata a Messina del MAXXI (Museo Nazionale

delle arti del XXI secolo), denominata MAXXI MED e destinata ad essere Polo della creatività contemporanea nel Mediterraneo, si prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione MAXXI, a valere sulle risorse di cui al comma 2.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "488 milioni di euro", con le seguenti "489 milioni di euro"

34.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

34.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo"*, sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*;

b) le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata." »*

34.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Iniziative per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero)

1. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative suscettibili di diffondere.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.0.3

Occhiuto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma Nazionale Cultura, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.»

Art. 35

35.0.1

Liris, Mennuni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard TETRA sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie TETRA e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 37 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni per l'anno 2025».

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 36

36.1

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio."»

36.2

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse.".

36.3

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse"».

36.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"»

36.5

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio,

costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".

36.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.7

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.0.1

[Pirro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1:

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".

36.0.2

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 37

37.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle

imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto."*;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"31 luglio 2024"*;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole *"31 maggio 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"30 settembre 2024"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."*

37.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: *"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto"*«

2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole:

"31 luglio 2024".

3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

37.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavatori occasionali)

1. All'articolo 34-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

37.0.4

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche relative alla disciplina dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno per Roma Capitale)

«1. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge.»

37.0.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 38

38.1

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al Titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

38.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

All'articolo, premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

1.4.2.3. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 135 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il sottosegretario Bitonci, che avrebbe partecipato ai lavori della Commissione, è impegnato nelle votazioni alla Camera dei deputati. Riferisce comunque che egli ha avuto interlocuzioni con il relatore sullo schema di parere che quest'ultimo si accinge a presentare. Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), nell'illustrare lo schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato, fa presente che in esso sono stati recepiti suggerimenti e rilievi pervenuti dal Gruppo della Lega e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Pur avendo compreso le ragioni politiche che motivano la preannunciata presentazione di uno schema di parere alternativo da parte del Gruppo del Partito Democratico, evidenzia che alcune delle questioni in esso sollevate discendono dalla circostanza che l'Esecutivo in carica si trova a dare attuazione ad una delega conferita dal precedente Governo e tale situazione determina, a suo giudizio, inevitabili incongruenze.

Con riguardo all'obiezione, da più parti sollevata, in merito alla mancata proposta congiunta dei Ministri interessati, fa presente che tutti i Ministri aventi titolo sono stati coinvolti nella redazione dello schema di decreto in titolo, fermo restando l'esercizio delle funzioni di coordinamento da parte del Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara, quindi, consapevole che lo schema in esame potrà essere oggetto di interventi migliorativi in futuro, con ulteriori ricadute positive su cittadini e imprese. Esprime infine soddisfazione per il fatto che lo schema di parere, oltre ad essere frutto di una sinergia tra diverse forze politiche, risulta coerente con il parere che la omologa Commissione della Camera si accinge ad esaminare.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) per illustrare uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato. Pur esprimendo un giudizio positivo su talune disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo a quelle che accrescono l'efficacia dei controlli, riducendo al contempo gli oneri a carico delle imprese, chiarisce le ragioni che hanno persuaso il Gruppo del Partito Democratico ad esprimere più nettamente le proprie posizioni mediante

la presentazione di uno schema di parere alternativo. Fa riferimento, in primo luogo, alle carenze normative e organizzative rilevabili nell'iniziativa in esame, che risulta, a suo giudizio, esclusivamente dall'apporto del Ministro per la pubblica amministrazione, senza contributo degli altri Ministri che avrebbero dovuto essere coinvolti nella disciplina della materia.

Lamenta poi che nello schema in esame non siano stanziati risorse sufficienti a garantire l'attuazione delle misure disposte e non siano stati previsti i necessari incrementi di personale amministrativo qualificato da adibire alle attività di semplificazione e al dialogo con le imprese. Rileva criticamente i rischi di un aggravio dei costi sulle imprese, specialmente su quelle più piccole, a partire da quelli derivanti dall'obbligo di certificazioni. Pur ribadendo il proprio apprezzamento per gli obiettivi che lo schema in esame intende perseguire, preannuncia conclusivamente il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, formulando un invito alla maggioranza a procedere in tempi brevi a una revisione del testo in via di adozione, al fine di risolvere le criticità in esso presenti, anche alla luce delle osservazioni avanzate dalle forze politiche di opposizione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, che ringrazia per aver condiviso con i Gruppi di opposizione le valutazioni contenute nel testo. A tale riguardo, afferma che sono molteplici le condivisioni sui rilievi inseriti nel parere, tenuto conto della necessità di rendere operativa la semplificazione.

Persistono tuttavia alcune questioni che registrano una divergenza di vedute, con particolare riferimento all'articolo 3, a partire dalla condizione numero 3, che giudica sproporzionata. Ritiene infatti che il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030 rappresenti principi consolidati i quali, anche se non contenuti nella legge delega, rappresentano un contesto acquisito per l'Italia. La soppressione richiesta pare a suo avviso anche anacronistica.

Richiamando poi il parere del Consiglio di Stato, lamenta che non siano adeguatamente valorizzate le certificazioni già in possesso delle imprese e paventa il rischio di una privatizzazione dei controlli, affidati di fatto a soggetti privati.

Avrebbe pertanto auspicato che tali questioni fossero recepite nello schema di parere del relatore; la mancata inclusione motiva l'astensione del proprio schieramento.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni del relatore, che risulta approvato.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dal Gruppo del Partito democratico.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni 1a e 2a, specificando che lo stesso si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala l'articolo 7, che modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

Passa poi a dare conto dell'articolo 13, che pone al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti, per un lasso di tre anni dalla cessazione dell'incarico, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa o all'esercizio di cariche, presso determinati enti.

In particolare, evidenzia il comma 1, ai sensi del quale coloro che abbiano ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ovvero vi abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possono nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico svolgere - salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorità delegata ove istituita - attività lavorativa, professionale o consulenziale, né possono ricoprire cariche, presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani che svolgano attività di rilevanza strategica, secondo la perimetrazione resa dal decreto-legge n. 21 del 2012.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, ricorda con disappunto che, nel corso dell'esame presso la Camera, sono state respinte in Assemblea diverse proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione precedentemente approvate dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Tale circostanza, a suo giudizio, denota la volontà della maggioranza di affermare una propria visione della materia in discussione, anche in connessione con l'esercizio della Presidenza italiana del G7. Si rammarica, inoltre, che nel provvedimento in esame non sia previsto lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire la capacità difensiva del Paese contro gli attacchi informatici, a fronte di oneri crescenti imposti invece a cittadini e imprese.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni esposte dal senatore Martella, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo. Sottolinea, in particolare, le contraddizioni e contrapposizioni emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonché l'impossibilità di operare riforme, i cui intenti sono condivisi da tutte le forze politiche, ad invarianza di spesa.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione non si riunirà la settimana prossima, ma tornerà a riunirsi presumibilmente a partire dall'11 giugno, in base alle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nel ricordare che domani proseguiranno le audizioni sul disegno di legge n. 1138 (d-l 63/2024 - Agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di ultimare il ciclo di audizioni, qualora necessario, nella giornata di martedì 11 giugno, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato a mercoledì 12 giugno, alle ore 12. Al riguardo, fa presente che sono pervenute quasi ottanta richieste di audizione e assicura che sarà comunque acquisito un documento scritto da tutti i soggetti. Per ampliare l'attività istruttoria potrebbero quindi essere svolte ancora due ore di audizione martedì 11 giugno, tra le ore 14 e le ore 16.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine dell'odierna seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

[La 9ª Commissione \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#), esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

premessi che:

l'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con il quale è stata conferita la delega esercitata con il presente schema di decreto legislativo, è rubricato come "Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

l'articolo 1, comma 2, reca le definizioni di "attività economica", "controlli" e "soggetto controllato" e non anche quella relativa alla diffida amministrativa, atto tuttavia menzionato nel testo con riguardo alla sanabilità di talune irregolarità;

l'articolo 1, comma 3, prevede, in modo talora eccessivamente indeterminato, gli ambiti che restano esclusi dall'applicazione del decreto;

i termini indicati al comma 1 dell'articolo 2 potrebbero non risultare adeguati all'efficiente svolgimento delle attività di elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica nonché per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;

l'articolo 2, commi da 2 a 4, reca la previsione di un'attività ricognitiva, con conseguenti effetti semplificatori, da parte delle amministrazioni, per la quale si esprime apprezzamento rilevandosi, tuttavia, l'esigenza che si operi un più coerente coordinamento testuale e normativo;

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'Ente Nazionale Italiano di unificazione (UNI) elabora - per ciascun ambito omogeneo - norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale associare il *Report*;

l'articolo 3, comma 3, elenca i parametri da prendere in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso la cui individuazione trova fondamento nel perimetro definito dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con la quale è stata conferita la delega;

l'articolo 4 reca disposizioni sul fascicolo informatico di impresa, rafforzandone il ruolo e definendo un sistema di controlli efficace ma semplificato, per il quale si rileva la necessità di un effettivo e corretto suo utilizzo;

l'articolo 5 prevede, in materia di procedimento di controllo delle attività economiche, disposizioni circa l'esonero temporaneo dai controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi nonché circa il preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante;

l'articolo 6, comma 1, assegna all'interessato un termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida per adempiere alle prescrizioni violate e per rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo;

l'articolo 7, comma 1, effettua un richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di interpello all'amministrazione finanziaria, mentre ai sensi dell'articolo 1 i controlli in materia fiscale restano esplicitamente esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;

l'articolo 8 dello schema in esame prevede la definizione di un piano di formazione specifica del personale preposto ai controlli individuando i soggetti che la erogano;

l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti nonché ravvisata la necessità di introdurre garanzie stringenti per quanto attiene all'uso di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, valutati i rilievi della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;

considerate le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in epigrafe, si valuti l'integrazione dei seguenti riferimenti normativi richiamati nell'articolato e non indicati nello stesso, e in particolare: la legge n. 317 del 1986, la legge n. 580 del 1993, il decreto legislativo n. 33 del 2013, il regolamento 765/2008, il decreto legislativo n. 219 del 2016, il regolamento 2016/679;
2. all'articolo 2, nella rubrica, si sopprimano le seguenti parole: "non necessari e non proporzionati";
3. all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si sopprima il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, non coerenti con la legge delega;
4. all'articolo 5, comma 8, si reputa opportuno un allungamento da cinque ad almeno dieci giorni del tempo di preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante, chiamata a fornire all'impresa l'elenco della documentazione necessaria all'ispezione;
5. all'articolo 6, comma 1, si reputa opportuno portare da quindici ad almeno venti giorni dalla data di diffida il termine entro il quale l'impresa deve porre fine alle violazioni;

nonché con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1:
 - a) al comma 2, si valuti l'inserimento della definizione di "diffida amministrativa" intesa come l'invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui

all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

b) al comma 3, considerata l'eccessiva indeterminatezza dei settori "della sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali" quali ambiti esclusi dall'applicazione del provvedimento in esame, si valuti di sostituire le parole da: "i controlli disposti per esigenze di sicurezza" fino alla fine del comma con le seguenti: "i controlli disposti nei confronti delle imprese che producono beni e servizi destinati alla sicurezza e difesa nazionale, ivi incluse quelle soggette alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, o la cui attività è necessaria per garantire la continuità delle relazioni internazionali";

2. all'articolo 2:

a) al comma 1, primo periodo, si riduca da centoventi a sessanta giorni il termine previsto per l'elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e si aumenti da centoventi a centocinquanta giorni il termine per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;

b) al comma 2, si sopprima la parola: "straordinaria";

c) al comma 3, si valuti di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;

d) al comma 4, si sostituiscano le parole: "di cui al comma 2" con le seguenti: "di cui ai commi 2 e 3";

e) al comma 5, che introduce il nuovo articolo 23-*bis* nel decreto legislativo n. 33 del 2013, si valuti di coordinare la novella di cui alla lettera a) con l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, inserendo nel nuovo articolo 23-*bis* le seguenti parole: ", nonché le risposte ai quesiti sulla corretta interpretazione delle fonti normative, che costituiscono criteri interpretativi di carattere generale" e sopprimendo il citato articolo 7, comma 2; alla lettera b), si valuti di sostituire la parola: "biennale" con la seguente: "triennale" al fine di allineare i tempi della ricognizione dei controlli con quelli relativi all'aggiornamento dell'elenco degli obblighi;

3. all'articolo 4:

a) al comma 1, al fine di consentire alle imprese di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della pubblica amministrazione, dopo le parole: "attività di vigilanza consultano" inserire le seguenti: "ed alimentano con gli esiti dei controlli";

b) al comma 2, dopo le parole: "e svolgimento dei controlli," si valuti di specificare che l'accesso al fascicolo informatico avviene direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti;

c) comma 3, si valuti di precisare la tipologia delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

4. all'articolo 5, comma 6, si valuti l'allungamento del lasso temporale, fissato in sei mesi dal provvedimento, che consente al soggetto controllato l'esonero dai medesimi controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi;

5. all'articolo 7:

a) in caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli, si preveda che le associazioni possano segnalare tale circostanza al Dipartimento per la funzione pubblica che provvede nell'ambito delle proprie competenze);

b) si propone di sopprimere il richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto riferito ai controlli fiscali esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;

c) si reputa opportuno sopprimere il comma 2, conseguentemente all'osservazione numero 2, lettera e);

6. all'articolo 8, comma 1, si valuti l'inserimento del FormezPA tra i soggetti che erogano la formazione per il personale;

7. all'articolo 9, comma 3, nella prospettiva di introdurre garanzie più stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, si preveda che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria

attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo, dettagliando e rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, l'intelligenza artificiale deve essere inquadrata in funzione strumentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. A tali fini, le amministrazioni devono garantire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguata e specifica formazione al proprio personale;

8. si reputano opportune l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le regioni e province autonome, nonché l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge [4 aprile 2012, n. 35](#).

Si raccomanda infine al Governo:

- in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, di considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni aggiornate già in possesso delle imprese e di adoperarsi affinché si tenga debitamente conto delle specificità e dell'attività svolta dalle imprese più piccole, per evitare ulteriori aggravii di costi:

- in sede di attuazione dell'articolo 5, di valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi premianti per le imprese conformi agli adempimenti e ai controlli, oltre all'esonero dai controlli per un periodo di tempo definito.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La 9a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo "Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche" (atto del Governo n. 150),

premesso che:

il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021," allo scopo di assicurare una maggiore efficacia ai controlli sulle attività economiche e a favorire la ripresa e il rilancio delle medesime liberandole da oneri sproporzionati, inutili o eccessivi, derivanti dai controlli stessi, nonché eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni; nelle intenzioni del Governo, il provvedimento introduce un cambio di paradigma nel sistema dei controlli fondato sulla collaborazione tra amministrazione ed attività economiche con previsione di premialità nei confronti di comportamenti virtuosi. Il fine annunciato, mai completamente raggiunto con l'articolato proposto, è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento, al contempo liberando risorse umane e finanziarie dell'amministrazione pubblica per attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato;

l'obiettivo della semplificazione dei controlli sulle attività economiche si fonda, fra le altre, sulle seguenti direttrici prioritarie di intervento:

a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi per mezzo di una procedura di censimento dei controlli svolta a cadenza triennale, cui consegue, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, l'elaborazione di un quadro di sintesi volto ad individuare i controlli superflui ed evitare che si ripropongano in capo alle attività economiche controlli identici o non più necessari;

b) l'implementazione di criteri specifici volti a rendere quanto meno invasivo e vessatorio possibile il regime dei controlli. Tra questi, spiccano la valorizzazione del cosiddetto "basso rischio" e la minimizzazione del sacrificio organizzativo a carico delle attività economiche in sede di controllo; nonché l'impossibilità di procedere a ispezioni diverse sullo stesso operatore contemporaneamente e l'esonero da controlli identici per periodi predeterminati in caso di esito positivo;

c) l'introduzione, ai fini della programmazione delle attività di controllo, di un sistema di identificazione e gestione del rischio accessibile su base volontaria, cui consegue il rilascio di un *report* certificativo di cosiddetto "basso rischio". Tale certificazione è sottoposta a verifiche periodiche da parte di enti terzi accreditati presso l'Organismo nazionale e determina un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche virtuose;

infine, lo schema di decreto legislativo mira a promuovere un maggiore ricorso alle tecnologie informatiche innovative, quali l'intelligenza artificiale, nello svolgimento delle attività di controllo; considerato che l'esame approfondito del provvedimento, a seguito delle audizioni svolte, ha fatto emergere diversi aspetti critici:

- la prima criticità riguarda gli aspetti normativi e organizzativi del provvedimento. Lo schema di decreto legislativo presenta un evidente deficit strutturale nella genesi dell'iniziativa normativa, frutto non di una proposta congiunta dei Ministri interessati dalla materia disciplinata, ma solo del Ministro per la Pubblica Amministrazione. A questo, si aggiunge un evidente deficit di tipizzazione della sfera applicativa del provvedimento, con l'oggetto dell'intervento che risulta foriero di incertezze applicative e interpretative, che rischiano di complicare ulteriormente il quadro della normativa vigente;
 - la seconda criticità riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione degli interventi contenuti nel provvedimento. In primo luogo, emerge in tutta evidenza la mancanza di stanziamenti adeguati per implementare un dialogo efficace tra amministrazioni e imprese. A questo, si aggiunge la carenza di personale qualificato a disposizione della Pubblica Amministrazione da destinare alle attività di semplificazione e dialogo con le imprese. Il combinato disposto delle due carenze prefigura ostacoli nell'attuazione concreta delle misure previste;
 - la terza criticità riguarda gli aspetti di mancato coordinamento tra le diverse amministrazioni, necessarie ad evitare le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli. La mancata previsione di meccanismi di efficace cooperazione interministeriale porterà inevitabilmente alla reiterazione delle inefficienze e delle complicazioni aggiuntive a carico delle imprese;
 - la quarta criticità riguarda i rischi di impatto economico del provvedimento sulle imprese. Da più parti viene segnalata una preoccupante imposizione di costi aggiuntivi a carico delle imprese, a partire da quelli derivanti dall'obbligo di certificazioni e audit periodici, che rischiano di penalizzare le imprese. In particolare, l'introduzione di nuove certificazioni e procedure rappresenta, di fatto, un onere aggiuntivo e significativo in termini economici soprattutto per le piccole e medie imprese, che potrebbero dover affrontare spese in alcuni casi non sostenibili per conformarsi alle nuove normative;
 - risulta poco chiaro, inoltre, se le norme contenute nei vari articoli in ambito di controlli riguardino anche le imprese agricole o meno;
- rilevato, nel merito, che:

all'articolo 1, appare necessario perimetrare con maggiore precisione quali siano le pubbliche amministrazioni deputate ai controlli e circoscrivere con maggiore precisione le fasi delle attività economiche a cui tali controlli si riferiscono. Inoltre, non appare chiaro se il decreto trovi applicazione solo sui controlli da eseguire quando l'attività economica è già nella fase di svolgimento oppure se riguarda, a ritroso, anche tutti i controlli che vengono effettuati al momento dell'avvio delle attività; all'articolo 2, la previsione del coordinamento tra le amministrazioni mediante la stipula di accordi e convenzioni, impone la necessità di individuare un organo terzo deputato a coordinare e vigilare sull'attuazione delle semplificazioni nei controlli proprio al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni a carico delle imprese. In assenza, non si comprende chi sarebbe tenuto a vigilare sul rispetto degli adempimenti posti dalle diverse amministrazioni. Altresì, non appare condivisibile la previsione di tempi eccessivamente stringenti e verisimilmente incongrui ai fini del "censimento dei controlli" operato da ogni amministrazione. Tale impostazione fa emergere il rischio di non centrare gli obiettivi di semplificazione e di differire nel tempo l'efficacia delle attività cognitive e la validità della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività economiche. In sintesi, la semplificazione risultante è debole e prospettica, con il rischio concreto che gli interventi risultino meramente declamatori e privi di certezze riguardo l'effettiva realizzazione delle semplificazioni prefigurate;

l'articolo 3 prevede l'imposizione, seppure su base volontaria, di ulteriori costi in capo agli operatori economici non solo per accedere al cosiddetto "*report* certificativo", ma anche per gli audit effettuati dagli organismi di certificazione al fine verificare la conformità alle norme vigenti. Emergono, inoltre, preoccupazioni per la parziale privatizzazione dei controlli, laddove si prevede che l'elaborazione delle "norme tecniche" e delle "prassi di riferimento" sia rimessa a soggetti privati, sia pure con la "ratifica" del prospettico recepimento con regolamento ministeriale. In particolare, al comma 3, lettera b), il riferimento a certificazioni, rilasciate sotto accreditamento, che perseguono gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e i principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) non sembra rispecchiare i criteri direttivi della legge delega, con l'effetto di introdurre *standard* ancora in evoluzione, con impatti potenzialmente rilevanti sui costi di conformità, specialmente per le micro e le medie imprese. Occorre, pertanto, valutare attentamente il criterio del possesso delle certificazioni da parte delle imprese. Sebbene valido, la sua applicazione indiscriminata potrebbe penalizzare le micro imprese, che spesso non accedono a tali strumenti per via della loro struttura ridotta. Il criterio dovrebbe essere modulato in base alla dimensione dell'operatore economico per evitare ricadute negative sulle piccole imprese;

all'articolo 4 si rileva come, al fine di garantire la completezza delle informazioni riportate all'interno del fascicolo informatico non sia stata introdotta la possibilità del cosiddetto "caricamento spontaneo" dei dati da parte degli stessi operatori economici, ivi compresi i verbali e gli esiti dei controlli ricevuti, né la possibilità di differenziare i dati caricati dalle Amministrazioni da quelli caricati spontaneamente dall'impresa, in modo da consentire alle Amministrazioni di controllare questi ultimi in maniera più stringente;

in merito all'articolo 5, si rileva il mancato riferimento ai principi di collaborazione e buona fede tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini, già presenti nell'ordinamento all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, non è stata adeguatamente affrontata la necessità di adottare banche dati comuni per le amministrazioni che operano nel medesimo settore e implementare una modulistica omogenea che possa essere predisposta congiuntamente dagli organismi preposti ai controlli. Tale meccanismo, in combinato con il fascicolo informatico di impresa, consentirebbe una maggiore uniformità di informazioni in possesso delle Amministrazioni preposte ai controlli;

nell'articolo 7, la clausola di invarianza finanziaria introdotta, per quanto rispondente alle indicazioni della legge delega, appare obiettivamente incongrua, essendo irrealistico immaginare l'attivazione di un'attività di dialogo e cooperazione con gli operatori economici senza risorse dedicate.

Analogamente, all'articolo 8, si rileva una sostanziale incongruenza nel prevedere operazioni di significativo impatto organizzativo senza fare fronte a nuovi costi;

per quanto riguarda il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale, di cui all'articolo 9, non sono state previste adeguate garanzie per le imprese e i soggetti coinvolti nei controlli tramite intelligenza artificiale, anche ai fini di una più incisiva salvaguardia della effettività del contraddittorio ed una meno generica prefigurazione delle conseguenze della violazione dei formalismi algoritmici;

infine, in merito al trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 10, non sono state introdotte misure volte a minimizzare il rischio di errori e distorsioni da parte delle amministrazioni competenti in relazione all'uso dei dati e dei modelli di analisi sviluppati tramite *software* di intelligenza artificiale, né misure volte a garantire sempre agli operatori economici la conoscibilità degli elementi presi in esame per il controllo e l'agevole praticabilità di un reale contraddittorio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

1.4.2.4. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 196 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024**

196^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (Fdl) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, i commi 1 e 2 dell'articolo 1, riguardanti l'obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, in carico a una serie di soggetti, fra i quali sono comprese le aziende sanitarie locali, mentre il comma 7 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo gli operatori di servizi nel settore sanitario essenziali per il mantenimento di attività sociali fondamentali, la cui fornitura dipende dalla rete e dai servizi informativi e in cui un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio.

L'articolo 2, comma 1, prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) possa segnalare a una serie di soggetti pubblici, comprendente le aziende sanitarie locali e gli operatori di servizi essenziali del settore sanitario, le loro specifiche vulnerabilità. I destinatari devono provvedere all'adozione dei conseguenti interventi risolutivi.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, devono dotarsi di una struttura per la cybersicurezza. Il successivo comma 2 istituisce la figura del referente per la cybersicurezza all'interno delle medesime strutture, individuato in ragione di specifiche professionalità e competenze. In caso di mancanza di dipendenti muniti dei requisiti necessari potrà essere incaricato il dipendente di un'altra amministrazione pubblica, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'ACN che abbiano partecipato, nell'interesse e a spese dell'Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione, per i due anni successivi non possono essere assunti, né assumere incarichi, presso soggetti privati al fine di svolgere mansioni in materia di cybersicurezza.

Il comma 2 dispone che fino al 31 dicembre 2026 per il personale dell'ACN il requisito di permanenza minima nell'Area operativa ai fini del passaggio all'Area manageriale e alte professionalità sia fissato in tre anni.

L'articolo 13, comma 1, prevede che chi abbia ricoperto la carica di direttore generale e di vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ovvero vi abbia

svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possa svolgere, nei tre anni successivi e salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata ove istituita, attività lavorativa, professionale o consulenziale, né possa ricoprire cariche presso soggetti esteri, ovvero presso soggetti privati italiani che svolgano attività di rilevanza strategica.

Il comma 2 pone il divieto inderogabile al personale del ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, attività lavorativa, professionale o di consulenza, ovvero ricoprire cariche, presso enti o privati titolari di licenza per prestare vigilanza o custodia o comunque presso soggetti che a qualunque titolo svolgano attività di investigazione, ricerca o raccolta informativa. Per il medesimo personale, qualora abbia partecipato a specifici percorsi formativi di specializzazione nell'interesse e a spese della DIS, dell'AISE e dell'AISI, il comma 3 pone un divieto triennale di assunzione o di assunzione di incarichi presso soggetti privati.

Il comma 5 demanda a un regolamento la definizione delle procedure di autorizzazione - per i casi autorizzabili ai sensi del comma 1 - nonché gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione a carico dei dipendenti.

Infine, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi sul testo della 1a, della 2a, della 5a e della 9a Commissione permanente; dà conto altresì della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in discussione (pubblicati in allegato).

Per l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla sua parte politica ha la parola la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), la quale fa presente in particolar modo l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in discussione. Le proposte emendative presentate non consistono in mere riproposizioni di emendamenti già trattati nell'altro ramo del Parlamento ma sono piuttosto il risultato di successivi approfondimenti. Le questioni di maggiore rilevanza oggetto delle proposte di modifica consistono in particolare nelle successioni a vantaggio degli enti del Terzo settore, in quanto le relative procedure risultano attualmente eccessivamente complesse e onerose. È inoltre utile consentire ai soggetti beneficiari delle quote a valere sul 5 per mille dell'Irpef di conoscere quanti hanno deciso la destinazione di tali risorse, al fine di consentire un maggiore coinvolgimento nelle attività degli enti beneficiari. L'emendamento 2.0.1 è in particolare finalizzato al sostegno ai comuni in relazione ai casi di affidamento di minori e di famiglie in difficoltà, mentre l'emendamento 4.1 è teso a valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) specifica che le proposte presentate dai senatori del suo Gruppo hanno in primo luogo la finalità di porre un rimedio agli effetti negativi sul piano sociale del superamento del reddito di cittadinanza. In particolare, l'emendamento 2.2 prevede l'istituzione di un Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile presso ogni Prefettura, mentre l'emendamento 2.3 reca una disposizione volta a potenziare le capacità di intervento degli assistenti sociali e dei comuni nei confronti della dispersione scolastica e dell'emarginazione sociale.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra l'emendamento 3.0.1, recante disposizioni per il sostegno dell'attività delle associazioni musicali. Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.1, finalizzato a garantire l'ammissione al riparto dei fondi del 5 per mille della generalità degli enti del Terzo settore nella fase di traslazione nel registro unico. Infine, con l'emendamento 4.9 si intende

agevolare le attività di vendita occasionali e le iniziative occasionali di solidarietà.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) interviene sul complesso degli ordini del giorno presentati, sottolineando la finalità di impegnare il Governo all'individuazione, successiva ai necessari approfondimenti di merito, dei veicoli normativi idonei a intervenire su aspetti di particolare complessità, quali le questioni delle successioni e delle donazioni, nonché del 5 per mille.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

Il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, nonché sulle proposte 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.

In risposta ad una sollecitazione della senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), specifica che la contrarietà all'emendamento 2.0.1 è motivata dalla necessità di evitare un prolungamento dell'*iter* di approvazione, in ragione dell'esigenza di garantire rapidamente agli enti del Terzo settore la necessaria certezza giuridica. Tuttavia il Governo intende tenere conto delle sensibilità veicolate dagli emendamenti presentati al fine di enucleare successive possibilità di miglioramento della legislazione sul Terzo settore.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprimono parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.0.1.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché sull'emendamento 4.0.1, il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e del GOVERNO è contrario.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime in senso contrario all'emendamento 5.0.1.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è conforme.

Sugli emendamenti 7.1 e 7.0.1 il parere della relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) è contrario.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono successivamente parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4 e 8.0.5.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si passerà ora alle votazioni e che, ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del Regolamento, ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni stesse, si procederà anzitutto alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.

Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

In esito a distinte e successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Con distinte votazioni la Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.1, ritenendo non sufficientemente motivata la contrarietà del Governo. Inoltre, sottraendosi al confronto sul merito, il Governo svilisce il ruolo del Parlamento, nel caso specifico inibendo di fatto la possibilità del Senato di apportare miglioramenti a una proposta legislativa.

L'emendamento 2.0.1 è quindi posto in votazione e respinto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), la senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 2.0.2, che è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.0.3, il quale dispone l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative a favore dei minori a rischio devianza.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) osserva che alle richiamate iniziative è già destinato, a legislazione vigente, un finanziamento adeguato. Dichiarando quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

L'emendamento 2.0.3, posto in votazione, è respinto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1097](#)

G/1097/1/10

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);

analogamente all'imposta di successione, anche l'imposta di registro rappresenta una distorsione in tema di solidarietà passiva, soprattutto nel caso di decadenza dei benefici fiscali "prima casa" richiesti dagli acquirenti in sede di compravendita di immobili acquistati dagli Enti del Terzo Settore;

nella prassi, la finalità degli Enti implica la necessità di alienare in breve tempo gli immobili ricevuti con i lasciti testamentari o altre liberalità, con il fine di ricavarne la corrispondente provvista monetaria da destinare alle finalità sociali statutarie;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad esonerare le organizzazioni non-profit dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13

G/1097/2/10

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 702 c.c. prevede che «L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;

stando alla lettera della norma, l'esecutore testamentario può rendere la dichiarazione di accettazione o rinuncia della nomina esclusivamente presso la cancelleria del tribunale dove si è aperta la successione;

in considerazione della prevalenza di nomine di esecutori testamentari nei casi di lasciti solidali, la disposizione rappresenta un aggravio del carico di lavoro per le cancellerie e, nel complesso, dell'iter burocratico;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a prevedere che l'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa possa essere comunicata anche ad un notaio,

al fine di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie ed accelerare e semplificare l'iter di successione.

G/1097/3/10

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale;

pur rappresentando un condivisibile passo in avanti, la subordinazione dell'esonero dai sigilli alla sottoscrizione di una idonea garanzia per i debiti ereditari potrebbe essere suscettibile di dubbi interpretativi rispetto alle modalità di attuazione della misura;

con l'intento di semplificare la disciplina in materia di apposizione dei sigilli e inventario dei beni dell'eredità in capo agli Enti del Terzo Settore, si costringe gli stessi a garantire preliminarmente il valore del bene che ricevono in eredità, aumentando, paradossalmente, le difficoltà che tali enti devono superare per "ricevere" il bene;

l'esigenza di superare l'obbligo di apposizione dei sigilli, peraltro, derivava proprio dalla necessità di una sua concreta attuazione: i possibili effetti positivi dei sigilli vengono, infatti, vanificati dalle tempistiche dilatate dall'apertura della successione, con la conseguenza che l'apposizione (e successiva rimozione) dei sigilli diviene solo un aggravio di tempi e costi per l'ente chiamato all'eredità ed un inutile dispendio di risorse da parte delle Cancellerie;

molto spesso, poi, l'apposizione dei sigilli si rileva meno efficace rispetto alla tutela che un privato riesce a garantire rispetto alla sicurezza di un bene;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire che le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore chiamate all'eredità possano rinunciare all'apposizione dei sigilli senza necessità di prestare idonea garanzia per i debiti ereditari, salvo i casi in cui siano chiamati all'eredità altri soggetti parimenti meritevoli di tutela.

G/1097/4/10

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

in particolare, l'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi delle norme generali di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore (una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale);

il quadro normativo delineato dal Codice dei Beni Culturali prevede che un bene immobile o mobile, la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, per il solo fatto di appartenere a un Ente del Terzo Settore o, in generale, a persone giuridiche private senza fini di lucro, sia da considerarsi "bene culturale", a prescindere dal suo effettivo valore artistico, storico o architettonico;

tale "presunzione" di bene culturale può essere superata solo a seguito di un lungo e burocratico procedimento di "verifica" disciplinato dall'art. 12 del Codice dei beni culturali, con un considerevole aggravio di costi e lavoro sia per le Soprintendenze sia per gli Enti non profit e, nelle more di tale verifica, il bene devoluto per testamento o donazione a favore dell'Ente, essendo ancora "presumibilmente" culturale, è soggetto a tutte le limitazioni previste dagli articoli 53, 54, 55, 59, 60 e 61 del Codice in tema di inalienabilità e prelazione;

l'impianto normativo, così delineato, comporta, di fatto, una compromissione delle attività sociali degli Enti che ricevono un lascito o una donazione, procrastinando di molti mesi la possibilità di alienare i beni "presunti culturali" per ricavarne le provviste economiche da destinare alle attività di interesse generale;

appare di grande importanza semplificare gli oneri burocratici, abbattere i costi e accelerare le tempistiche relativi ai lasciti solidali di cui gli Enti del Terzo Settore entrano in possesso;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad estendere alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la normativa prevista per tutti i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche lucrative) e, in particolare:

- eliminare la presunzione automatica di interesse culturale per i beni di proprietà degli Enti non lucrativi pervenuti per successione, con conseguente inversione dell'onere della prova;
- prevedere tempistiche più adeguate di esecuzione in relazione alle quali il bene possa essere considerato presuntivamente di interesse culturale, ponendo una data fissa anteriormente alla quale valga la presunzione.

G/1097/5/10

[Russo, Leonardi](#)

Il Senato

Premesso che:

il disegno di legge in esame reca importanti disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, una grande opportunità per garantire un quadro normativo in grado di permettere al mondo non-profit di poter esprimere al massimo le proprie potenzialità e capacità progettuali;

rendicontare ai singoli contribuenti le scelte che gli Enti del Terzo Settore hanno operato nella gestione delle risorse pubbliche in relazione allo strumento del 5 per Mille non è solo un diritto, ma un dovere che la democraticità dello strumento impone;

l'attuale normativa prevede forme di trasparenza generiche dell'utilizzo del contributo, che non soddisfano le esigenze di trasparenza e comunicazione diretta a cui i cittadini sono abituati nei casi in cui effettuano una donazione agli Enti del Terzo Settore;

lo stesso Garante della Privacy, con nota del 5 maggio 2021, ha riconosciuto l'opportunità di rafforzare il rapporto informativo tra l'ente del terzo settore e il donatore del 5 per mille, chiarendo come non ci siano criteri di rischio dal punto di vista della privacy nel caso in cui sia il singolo donatore a scegliere se vuole comunicare o meno le proprie anagrafiche all'ente per cui destina il contributo;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a consentire ai contribuenti di rendere conoscibili le loro anagrafiche agli Enti cui destinano il 5 per Mille, al fine di potenziare la trasparenza di tale strumento e garantire un rapporto più strutturato e qualificato tra Ente e donatore.

Art. 1

1.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.»

1.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.3

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso comma 10-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.»

2.2

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.»

2.4

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni istituisce, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.»

2.5

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'*equipe* di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.»

2.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i

quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Mazzella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 100 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei

fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.»

2.0.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza)

1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.»

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole «della persona minore di età» con le seguenti «delle bambine, dei bambini e ragazze e ragazzi nel rispetto delle linee guida per la partecipazione di bambini e bambine e ragazzi e ragazze, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 luglio 2022, e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia il 12 luglio 2022.».

3.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folcloristica e agevolazioni a sostegno delle loro attività)

1. Il presente articolo reca incentivi e benefici fiscali finalizzati a favorire l'associazionismo amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e di gruppi folkloristici quali presidi delle tradizioni e specificità territoriali e, al contempo, a sostenere le associazioni di musica popolare contemporanea.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, si intende:

a) per musica popolare tradizionale l'espressione musicale di complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi vocali e società corali, orchestre mandolinistiche e gruppi folk;

b) per musica popolare contemporanea l'espressione musicale diversa dalla musica lirica, dalla musica concertistico-sinfonica e corale, comprendendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti generi musicali: *pop*, *rock*, elettronica, *rap*, *hiphop* e *trap*;

c) per gruppi folkloristici, tutte quelle realtà culturali che valorizzano e divulgano il patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari e che agiscono mettendo in atto patrimoni culturali di danza, repertori musicali popolari, a cui si collegano elaborazione di fogge, abiti e coreografie.

3. Le associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale, la cultura musicale popolare contemporanea e le tradizioni e usanze popolari.

4. Alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dai commi 7 e 8. Per le associazioni costituite ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è fatta salva la disciplina prevista dal medesimo codice.

5. È istituito, presso ciascuna Regione, l'elenco regionale telematico delle associazioni amatoriali di cui al comma 3, che è reso accessibile in via telematica al Ministero della cultura per una attività di ricognizione a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accessibilità telematica all'elenco medesimo.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera *e*-quater, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;». 8. Alle associazioni amatoriali di cui al comma 3 si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

9. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali e per le attività di valorizzazione del patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari, una quota di almeno il 5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare

tradizionale, della musica popolare contemporanea e delle tradizioni popolari».

10. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

11. Il Fondo è destinato a finanziare le attività svolte dalle associazioni di cui al comma 3, nonché dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali, ove istituiti, e da quelle riconosciute da altra pubblica amministrazione.

12. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

13. A decorrere dall'anno 2024, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni iscritti ai licei musicali e a corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, nonché alle associazioni di cui al comma 3 del presente articolo, è concesso, *una tantum*, un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, per l'acquisto di uno strumento musicale, coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

14. Il contributo di cui al comma 13 è concesso anche per l'acquisto di programmi e apparecchiature per la produzione musicale.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del contributo di cui ai commi 13 e 14, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 64,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede quanto a 49,36 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: "di politiche sociali", *inserire le seguenti*: "di associazioni amatoriali di musica popolare e folcloristica"

Art. 4

4.1

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «enti di carattere privato diversi dalle società» sono aggiunte le seguenti «, aventi sede legale in Italia o all'estero»,».

4.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «non superiori a 300.000» con le seguenti: «non superiore a 500.000».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «300.000 euro» con le seguenti: «500.000 euro».

4.3

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

4.4

[Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 2-ter, è disciplinata dall'articolo 18 del codice civile.

1-ter. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano gli enti del Terzo settore senza personalità giuridica, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni solo in via sussidiaria".»

4.5

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.6

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, senza limiti numerici»;

f-ter) all'articolo 35:

1) al comma 3, le parole: «del numero delle associazioni di promozione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale composte prevalentemente da persone fisiche possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro senza limiti numerici»;

2) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione»;

3) dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 91, comma 2, le parole: «da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500,00 euro a 2.500,00 euro»;

4) dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 102, comma 2, la lettera e) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, si applica l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

4.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «un anno, trascorso il quale», con le seguenti: «due anni, trascorsi i quali.»

4.8

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 nonché i revisori legali e i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 febbraio 2013, n. 4"»

4.9

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis*) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione."».

4.10

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.11

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera n), capoverso "15-bis , apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;*

b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

4.12

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera n), capoverso "15-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per i bambini affetti da patologie oncologiche è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

4.13

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera n), capoverso "15-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;*

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per la protezione, prima accoglienza e presa in carico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

4.14

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Al comma 1, lettera n), capoverso "15-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «presente codice» inserire la seguente: «non»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle associazioni del Terzo settore impegnate in attività di volontariato per il sostegno psicologico dei bambini in fuga da paesi in guerra è riconosciuto un contributo straordinario di 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

4.15

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696.»

4.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli enti del terzo settore che nella fase di trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si sono avvalsi, tramite il loro mandatario, dell'accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate per partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2022, sono comunque ammessi al riparto purché per gli enti stessi siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore. ».

Art. 5

5.0.1

[Spagnolli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 8 novembre 1991, n. 381)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "lettere a), b), c), d), l)", inserire la seguente: «o)».

Art. 7

7.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 del Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La responsabilità solidale di cui al comma 1 non si applica ai soggetti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore, alle Fondazioni e alle Associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".»

7.0.1

[Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-*quinquies*. Ai redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento di cui alla lettera *h*) si applicano, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso di cui all'articolo 9, comma 5, a condizione che il bene immobile sul quale detti diritti insistono sia destinato ad enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale.»

Art. 8

8.0.1

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice civile)

1. L'articolo 473 del Codice civile è abrogato.

2. All'articolo 623 del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché la sede legale anche attraverso la consultazione di pubblici registri.".»

8.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Codice civile)

1. All'articolo 702 del Codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni".».

8.0.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

b) all'articolo 30, comma 2, le parole: «e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

c) all'articolo 56, comma 1, lettera b), le parole: «o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librerie, di archivi o di singoli documenti»;

e) all'articolo 59, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti»;

f) all'articolo 60, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall'articolo 61, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.»

8.0.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Rimodulazione risorse destinate al Terzo settore)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalle legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate, nella misura di 10 milioni di euro, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità. Le restanti risorse sono destinate, a decorrere dall'anno 2024, al finanziamento di iniziative e progetti promossi dagli enti del Terzo settore, ad esclusione delle imprese sociali, secondo le modalità gestionali e i limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 144 del 2022 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2023."

8.0.5

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per mille)

1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.